

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 1611, 212, 547,
781 e 932
in materia di
intercettazioni telefoniche**

giugno 2009
n. 137



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -
Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso _3503
Reggente ufficio: A. Sanso' _3435
S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----
Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati __3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegni di legge
AA.SS. nn. 1611, 212, 547,
781 e 932
in materia di intercettazioni
telefoniche

giugno 2009
n. 137

a cura di: S. Marci

INDICE

PREMESSA	11
PARTE I - INTRODUZIONE.....	13
1. GLI SVILUPPI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI NELLA XV E NELLA PRIMA PARTE DELLA XVI LEGISLATURA	15
1.1. L'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni nella XV legislatura	15
1.2. I provvedimenti in materia di intercettazioni adottati nel corso della XV legislatura	17
1.3. Disegni di legge della XV legislatura il cui <i>iter</i> non è giunto a conclusione	21
1.4. I provvedimenti in materia di dati del traffico telefonico e telematico adottati nei primi mesi della XVI legislatura	21
PARTE II - SINTESI DELL'A.S. 1611	25
PARTE III - SINTESI DEGLI AA.SS. 212, 547, 781 E 932	37
PARTE IV - SCHEDE DI LETTURA DELL'A.S. 1611	45
Articolo 1, commi 1 e 2 (<i>Astensione del giudice e sostituzione del PM</i>) Scheda di lettura.....	47
Articolo 1, comma 3 (<i>Comunicazioni dei difensori</i>) Scheda di lettura.....	53
Articolo 1, commi 4-8 (<i>Divieti di pubblicazione</i>) Scheda di lettura.....	55
Articolo 1, comma 9 (<i>Limiti di ammissibilità delle intercettazioni</i>) Scheda di lettura.....	61
I tabulati telefonici	62
L'intercettazione di immagini mediante riprese televisive	65
Le intercettazioni ambientali	69

Articolo 1, comma 10

(Presupposti e forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni)

Scheda di lettura.....	71
Lettera a): la richiesta del PM.....	73
(segue): la competenza ad autorizzare le intercettazioni	74
(segue): la forma del provvedimento di autorizzazione	75
(segue): i presupposti del provvedimento.....	75
Lettera b): la trasmissione del fascicolo	76
Lettera c): i procedimenti contro ignoti.....	77
Lettera d): intercettazioni in caso d'urgenza	78
Lettera e): la durata delle intercettazioni.....	78
Lettera f): le intercettazioni nell'ambito di indagini per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.	78
Lettere f) e g): il soggetto incaricato di svolgere le operazioni	80
Lettera h): annotazioni nel registro delle intercettazioni.....	81

Articolo 1, comma 11

(Esecuzione delle operazioni di intercettazione)

Scheda di lettura.....	83
Lettera a): il contenuto del verbale.....	85
Lettere a) e b): il luogo di effettuazione delle operazioni di registrazione e di ascolto	86
Lettera c): il deposito in segreteria.....	87
Lettera d): lo stralcio.....	88
Lettera e): la trascrizione integrale.....	89

Articolo 1, comma 12

(Conservazione della documentazione)

Scheda di lettura.....	91
------------------------	----

Articolo 1, comma 13

(Utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti)

Scheda di lettura.....	93
------------------------	----

Articolo 1, comma 14

(Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza)

Scheda di lettura.....	95
------------------------	----

Articolo 1, commi 15 e 16

(Divieto di utilizzazione delle intercettazioni)

Scheda di lettura.....	101
------------------------	-----

Articolo 1, comma 17

(Ordinanze che autorizzano una misura cautelare)

Scheda di lettura.....	103
------------------------	-----

Articolo 1, comma 18 <i>(Adempimenti esecutivi delle misure cautelari)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 1, commi 19 e 20 <i>(Obbligo del segreto)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 1, comma 21 <i>(Obbligo del segreto per le intercettazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 1, comma 22 <i>(Arresto obbligatorio in flagranza)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 1, commi 23-25 <i>(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Comma 23: i verbali e i nastri registrati delle intercettazioni	114
Comma 24: le informazioni sull'azione penale	115
Comma 25: le riprese audiovisive dei dibattimenti	116
Articolo 1, comma 26 <i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 1, comma 27 <i>(Responsabilità delle persone giuridiche per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 1, comma 28 <i>(Modifiche alla legge sulla stampa)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 1, comma 29 <i>(Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 1, commi 30 e 31 <i>(Tetto massimo di spesa per le intercettazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 1, comma 32 <i>(Abrogazione)</i>	
Scheda di lettura.....	135

Articolo 1, comma 33 <i>(Modifiche al Codice della privacy)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 1, commi 34 e 35 <i>(Disciplina transitoria)</i>	
Scheda di lettura.....	143
PARTE V - TESTO A FRONTE (A.S. 1611)	145
Articolo 1, comma 1	147
<i>(Astensione del giudice)</i>	
Articolo 1, comma 2	149
<i>(Sostituzione del PM)</i>	
Articolo 1, comma 3, lett. a) e b)	151
<i>(Comunicazioni dei difensori)</i>	
Articolo 1, commi 4, 5, 6 e 7	153
<i>(Divieti di pubblicazione)</i>	
Articolo 1, comma 8	157
<i>(Divieti di pubblicazione)</i>	
Articolo 1, comma 9	159
<i>(Limiti di ammissibilità delle intercettazioni)</i>	
Articolo 1, comma 10, lett. a), b), c), d), e), f), g), h)	161
<i>(Presupposti e forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni)</i>	
Articolo 1, comma 11, lett. a), b), c), d), e)	165
<i>(Esecuzione delle operazioni di intercettazione)</i>	
Articolo 1, comma 12, lett. a), b), c)	169
<i>(Conservazione della documentazione)</i>	
Articolo 1, comma 13	171
<i>(Utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti)</i>	
Articolo 1, comma 14	173
<i>(Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza)</i>	
Articolo 1, commi 15 e 16	177
<i>(Divieto di utilizzazione delle intercettazioni)</i>	
Articolo 1, comma 17	179
<i>(Ordinanze che autorizzano una misura cautelare)</i>	
Articolo 1, comma 18	181
<i>(Adempimenti esecutivi delle misure cautelari)</i>	

Articolo 1, commi 19 e 20	183
<i>(Obbligo del segreto)</i>	
Articolo 1, comma 21	185
<i>(Obbligo del segreto per le intercettazioni)</i>	
Articolo 1, comma 22	187
<i>(Arresto obbligatorio in flagranza)</i>	
Articolo 1, comma 23	191
<i>(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)</i>	
Articolo 1, comma 24	193
<i>(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)</i>	
Articolo 1, comma 25	197
<i>(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)</i>	
Articolo 1, comma 26, lett. a)	199
<i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Articolo 1, comma 26, lett. b)	201
<i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Articolo 1, comma 26, lett. c)	203
<i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Articolo 1, comma 26, lett. d)	205
<i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Articolo 1, comma 26, lett. e) e f)	207
<i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Articolo 1, comma 26, lett. g)	209
<i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Articolo 1, comma 27	211
<i>(Responsabilità delle persone giuridiche per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)</i>	
Articolo 1, comma 28	213
<i>(Modifiche alla legge sulla stampa)</i>	
Articolo 1, comma 29	217
<i>(Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali)</i>	
Articolo 1, comma 32	219
<i>(Abrogazione)</i>	

Articolo 1, comma 33, lett. a).....221
(Modifiche al Codice della privacy)

Articolo 1, comma 33, lett. b).....225
(Modifiche al Codice della privacy)

PREMESSA

L'A.S. 1611, recante "*Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*" (Governo) - già A.C. 1415 e abb., approvato dalla Camera dei deputati in data 11 giugno 2009 - è stato trasmesso al Senato della Repubblica l'11 giugno 2009.

Annunciato nella seduta pomeridiana n. 221 del 16 giugno 2009, esso è stato assegnato il 12 giugno 2009 alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, con pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 3^a (Affari esteri), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici) e 14^a (Unione europea).

L'A.S. 212, recante "*Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*" (Cossiga), è stato presentato al Senato in data 29 aprile 2008, annunciato nella seduta antimeridiana n. 1 del 29 aprile 2008 e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 5 giugno 2008, con parere della Commissione 1^a (Affari costituzionali).

L'A.S. 547, recante "*Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni*" (Costa), è stato presentato al Senato in data 15 maggio 2008, annunciato nella seduta antimeridiana n. 5 del 15 maggio 2008 e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 10 giugno 2008, con parere della Commissione 1^a (Affari costituzionali).

L'A.S. 781, recante "*Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*" (Della Monica e altri), è stato presentato al Senato in data 13 giugno 2008, annunciato nella seduta antimeridiana n. 20 del 17 giugno 2008 e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 12 giugno 2009, con pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici) e 14^a (Unione europea).

L'A.S. 932, recante "*Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine*" (Casson e altri), è stato presentato al Senato in data 21 luglio 2008, annunciato nella seduta pomeridiana n. 43 del 21 luglio 2008 e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 24 settembre 2008, con pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio) e 8^a (Lavori pubblici).

Il presente *dossier* si articola in cinque parti.

La prima parte contiene una breve esposizione degli sviluppi in materia di intercettazioni di comunicazioni nella XV legislatura e nella prima parte della XVI legislatura.

La seconda parte contiene le sintesi dell'A.S. 1611.

La terza parte contiene le sintesi degli AA.SS. 212, 547, 781 e 932.

La quarta parte contiene le schede di lettura relative al solo A.S. 1611.

La quinta ed ultima parte consiste nel testo a fronte delle disposizioni legislative attualmente vigenti che vengono modificate dall'A.S. 1611 (le c.d. "novelle").

PARTE I
INTRODUZIONE

1. GLI SVILUPPI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI NELLA XV E NELLA PRIMA PARTE DELLA XVI LEGISLATURA

1.1. L'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni nella XV legislatura

Il 4 luglio 2006, la Commissione giustizia del Senato ha deliberato, ai sensi dell'art. 48 Reg. Sen., un'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, avente ad oggetto i seguenti profili:

- le procedure e le modalità con cui vengono disposte ed eseguite le intercettazioni (non solo telefoniche) a fini di giustizia;
- la congruità o l'eccesso delle fattispecie di reato per cui esse vengono autorizzate;
- i rischi per la riservatezza e la tutela della *privacy*;
- le fughe di notizie;
- le violazioni eventualmente imputabili ai pubblici ufficiali o agli avvocati;
- i comportamenti e le responsabilità degli operatori telefonici e la collaborazione in *outsourcing* delle società private;
- il ruolo, i diritti e le responsabilità dei mass-media;
- i costi delle variegate tipologie di intercettazione;
- la comparazione con esperienze straniere;
- l'influenza delle disfunzioni, delle carenze e delle inefficienze del sistema legale delle intercettazioni su quello *lato sensu* abusivo.

Nel corso dell'indagine conoscitiva sono stati auditi numerosi esperti del settore, tra i quali il Garante per la protezione dei dati personali, dirigenti del Ministero della giustizia, rappresentanti della stampa, dirigenti di pubblica sicurezza, rappresentanti delle società di gestione della telefonia, ecc..

L'indagine conoscitiva è terminata con l'approvazione, in data 29 novembre 2006, di un documento conclusivo (Doc. XVII n. 2), contenente una serie di proposte:

1) rafforzamento dei poteri del Garante per la protezione dei dati personali. Per quanto riguarda i poteri nei confronti delle società di gestione della telefonia, si suggeriva di considerare l'affiancamento, al potere di blocco delle attività di trattamento dei dati sensibili, di una potestà più articolata e graduata in materia cautelare-sanzionatoria. Inoltre, si proponeva di considerare la possibilità di intervenire più concretamente nei confronti delle disfunzioni ed inefficienze rilevate nelle attività di uffici e strutture di per sé sottratti al suo controllo e alla sua verifica, come gli uffici di polizia giudiziaria o della procura dedicati e riservati alle attività di intercettazione.

2) Costituzione di una *task force* tecnica, particolarmente preparata ed efficiente per tutte le fasi e gli interventi necessari, dal momento della

prevenzione a quello del controllo, da quello della verifica della corrispondenza alle esigenze normative a quello dell'accertamento delle violazioni consumate.

3) Rivitalizzazione delle attività della commissione interministeriale-osservatorio, creata alla fine degli anni novanta, in materia di sicurezza delle reti e sulle intercettazioni telefoniche, composta da rappresentanti del Ministero della giustizia e di quello delle telecomunicazioni, con la previsione di far giungere la relazione annuale all'esame del Parlamento.

4) Adozione di misure volte, da una parte, a limitare i rischi di fughe di dati e, dall'altra, a restringere le possibilità di accesso ai dati riservati (concentrazione dei centri d'ascolto presso le sole procure distrettuali; rafforzamento delle misure di sicurezza passive e attive presso detti centri; riduzione e accurata selezione degli addetti dei centri; adozione di rigide misure di sicurezza tanto per la sala d'ascolto che per la sala *server*; fortissima riduzione del numero di coloro che sono abilitati ad accedere al sistema informativo per l'ottenimento dei dati sensibili).

5) Esame dei disegni di legge già presentati in materia di intercettazioni, con particolare riferimento al momento del deposito dei verbali e degli atti delle intercettazioni. Il documento conclusivo sottolineava due aspetti di primaria rilevanza. In primo luogo, la necessità di imporre che al momento del deposito il magistrato effettui una scelta processuale tra le intercettazioni da utilizzare e quelle che utili processualmente non ritiene, con la conseguente distruzione di queste ultime: "*vanno approfonditi gli strumenti e i modi per rendere effettiva e rispettata una decisione normativa in tal senso, anche perchè una analoga norma tuttora vigente viene ampiamente e costantemente disattesa*". In secondo luogo, previsione di limiti più rigidi per le motivazioni dei provvedimenti con cui viene autorizzata una intercettazione e soprattutto la proroga della medesima.

6) Adeguamento del codice deontologico dei giornalisti in materia di diffusione di notizie riguardanti persone che nulla hanno a che fare con il processo penale e riforma delle procedure disciplinari riguardanti i giornalisti.

7) Adeguamento normativo in materia di tecnologie che creano difficoltà o impossibilità nel controllo.

8) Imposizione alle società di gestione dell'obbligo di collaborare e di consentire agli organismi pubblici di poter effettuare qualsiasi controllo; riflessione sull'opportunità di imporre per legge che le prestazioni obbligatorie avvengano senza corrispettivo specifico ovvero che avvengano in cambio di rimborsi forfetari, facendosi rientrare il tutto tra le condizioni-clausole della concessione-autorizzazione.

9) Al fine di giungere all'abbassamento dei costi, necessità di una adeguata preparazione ed attività manageriale delle strutture ministeriali e dei vertici degli uffici giudiziari coinvolti.

1.2. I provvedimenti in materia di intercettazioni adottati nel corso della XV legislatura

Mentre la Commissione era impegnata nello svolgimento della suddetta indagine, il Governo adottava il **decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259**¹. Tale decreto, profondamente modificato in sede di conversione, ha introdotto una disciplina processuale specifica in materia di **intercettazioni illegali**, ossia delle intercettazioni compiute senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi dei nuovi commi da 2 a 6 dell'art. 240 c.p.p., il PM deve disporre l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto di:

- documenti, supporti, atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti;

- documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni.

Di tutti tali documenti è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato (comma 2).

Entro 48 ore dalla loro acquisizione, il PM deve chiedere al GIP di disporre la distruzione (comma 3).

Il GIP entro le successive 48 ore fissa l'udienza in camera di consiglio da tenersi entro 10 giorni, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza (comma 4).

Al termine dell'udienza, qualora il giudice ritenga che i documenti in questione siano illegali, ne dispone la distruzione immediata e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del PM e dei difensori delle parti (comma 5).

Si segnala che, con sentenza 22 aprile - 11 giugno 2009 n. 173, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei suddescritti commi 4 e 5 dell'art. 240 c.p.p., nella parte in cui non prevedono, per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, c.p.p.. La Corte ha ritenuto che il richiamo all'art. 127 c.p.p., contenuto nel comma 4 dell'art. 240 c.p.p., faccia ricadere sulla procedura speciale di cui ai commi 3 e ss. del medesimo art. 240 c.p.p. le limitazioni del contraddittorio che connotano il modello generale del rito camerale. Avendo lo stesso legislatore manifestato in modo chiaro l'intenzione di dettare una normativa mirata alla formazione di una fonte di prova anticipata rispetto alle successive fasi del processo, ne consegue che tale scopo deve essere perseguito nel rispetto dei principi del giusto processo, del diritto di difesa e di azione e dell'effettivo esercizio dell'azione penale, che si concretizzano in una rigorosa prescrizione del contraddittorio tra le parti, come quella contenuta nell'art. 401, commi 1 e 2, c.p.p., che disciplina l'udienza relativa all'incidente probatorio.

¹ *"Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281.

Delle operazioni di distruzione deve essere redatto verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti, nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti (comma 6).

Con la suddetta sentenza n. 173 del 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 240 c.p.p., nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l'attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti: "*... la necessaria natura descrittiva del verbale sostitutivo impone che lo stesso non si limiti a contenere i dati relativi alle «modalità e ai mezzi» usati ed ai soggetti interessati, ma debba altresì contenere tutte le indicazioni utili ad informare il giudice e le parti del successivo giudizio in merito alle circostanze da cui si possano trarre elementi di valutazione circa l'asserita illiceità dell'attività contestata agli imputati. La semplice descrizione delle modalità e dei mezzi utilizzati per raccogliere informazioni può non essere sufficiente a consentire un adeguato successivo controllo giudiziale, nel contraddittorio delle parti, sulla liceità o non della condotta degli imputati. Né questi ultimi, né le parti offese, né il pubblico ministero disporrebbero, nel giudizio di merito, di dati obiettivi sufficienti a suffragare le rispettive posizioni, difensive o accusatorie. Ecco perché è costituzionalmente necessario allargare le potenzialità rappresentative del verbale in questione, includendovi anche tutte le circostanze che hanno caratterizzato l'attività diretta all'intercettazione, alla detenzione ed all'acquisizione del materiale per il quale il pubblico ministero ha chiesto l'avvio del procedimento incidentale de quo. Il giudice del merito deve poter disporre di tutti gli elementi necessari per valutare, senza alcun condizionamento derivante dalla decisione presa nel procedimento incidentale, e nel contraddittorio tra le parti, se l'assunto accusatorio del pubblico ministero abbia o non fondamento*".

Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 512 c.p.p. (articolo collocato nel capo relativo all'istruzione dibattimentale), dei verbali relativi all'acquisizione e alla distruzione dei suddetti atti è sempre consentita la lettura.

Il decreto-legge 259/2006 ha operato anche sul piano sanzionatorio.

In primo luogo, è stata prevista una sanzione penale (reclusione da sei mesi a quattro anni, che diventa reclusione da un anno a cinque anni nel caso di fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio) per chi detenga consapevolmente gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione.

In secondo luogo, è stata introdotta una sanzione civile nei confronti di chi pubblici gli atti o i documenti illegalmente formati o acquisiti, del direttore responsabile e dell'editore, in solido tra loro.

L'art. 28 della **legge 3 agosto 2007, n. 124²** ha introdotto nel codice di procedura penale il nuovo art. 270-*bis*, che disciplina il caso in cui l'autorità giudiziaria abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di soggetti appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o ai servizi di informazione per la sicurezza (ossia l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)).

Si segnala che l'art. 1, comma 14, dell'A.S. 1611 prevede la sostituzione del suddetto art. 270-*bis* c.p.p.

L'art. 2, commi 82 e 83, della **legge finanziaria per il 2008³**, ha previsto che il Ministero della giustizia avviasse entro il 31 gennaio 2008 la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia (vedi articolo 1, comma 11, lettera *a*) dell'A.S. 1611).

Contestualmente si sarebbe dovuto procedere all'adozione dei provvedimenti *ex* art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, ossia:

- del repertorio contenente le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni a fini di giustizia effettuate dagli operatori a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni provenienti dall'autorità giudiziaria, nonché gli obblighi specifici degli operatori (decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno);

- del decreto che stabilisce il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente (decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni).

Le disposizioni in esame prevedono inoltre che il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, proceda al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.

L'art. 34 del **decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. decreto milleproroghe)⁴** ha prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre

² "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto".

³ Legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

⁴ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2008) – a meno che non intervenisse prima l’attuazione della direttiva 2006/24/CE (sulla quale si veda *infra*) – la sospensione dell’applicazione di tutte le disposizioni, di carattere primario, secondario o amministrativo, che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati di traffico telefonico o telematico. A tal fine, il decreto-legge in esame ha modificato l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144⁵ (c.d. decreto Pisanu), in materia di contrasto al terrorismo internazionale.

L’art. 6 del suddetto decreto-legge 144/2005 – come modificato dalla legge di conversione – aveva infatti introdotto disposizioni in materia di traffico telefonico e telematico. In particolare, il comma 1 stabiliva originariamente che fino al 31 dicembre 2007 la disciplina legislativa e regolamentare che prevede la cancellazione dei dati di traffico telefonico e telematico, anche se non soggetti a fatturazione (schede prepagate), dovesse restare sospesa.

Restavano così sospesi i termini ordinari per la conservazione dei dati stabiliti dall’art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della *privacy*), che - alla luce della formulazione allora vigente - erano i seguenti:

- per le generiche finalità di accertamento e repressione dei reati, i dati relativi al traffico telefonico dovevano essere conservati dal fornitore per 2 anni e i dati telematici per 6 mesi (comma 1);

- tuttavia, ai fini della repressione penale di delitti in danno di sistemi informatici o telematici o di delitti particolarmente gravi (per i quali il codice di procedura penale consente una particolare durata delle indagini preliminari – *ex art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.*), i termini di 2 anni e di 6 mesi erano raddoppiati (comma 2). Pertanto, ai sensi del suddetto comma 4, i dati relativi al traffico telefonico potevano e dovevano essere conservati per 4 anni.

Il decreto milleproroghe 248/2007 ha dunque ulteriormente prorogato la durata di tale conservazione straordinaria dei dati con finalità antiterrorismo fino al 31 dicembre 2008, salvo che il legislatore provvedesse prima di tale termine a dare attuazione alla direttiva n. 2006/24/CE relativa alla conservazione di dati nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (direttiva attuata col decreto legislativo 109/2008, v. *infra*).

Per effetto della sospensione dei termini, i fornitori delle reti di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (*internet providers*) dovevano conservare oltre i termini ordinari i dati che consentono di risalire alle utenze collegate, con esclusione dei dati relativi ai contenuti delle comunicazioni.

Tali dati, conservati oltre i termini ordinari, potevano essere utilizzati esclusivamente per le finalità di indagine antiterrorismo, fatto tuttavia salvo l’esercizio dell’azione penale per i delitti comunque perseguibili.

⁵ "*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

1.3. Disegni di legge della XV legislatura il cui iter non è giunto a conclusione

Nel corso della XV legislatura, la Commissione giustizia del Senato ha esaminato in sede referente una serie di disegni di legge in materia di intercettazioni telefoniche, senza concluderne l'esame.

L'**A.S. 1512**, recante "*Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*", è stato trasmesso in data 19 aprile 2007 dalla Camera dei deputati, che lo aveva approvato il precedente 17 aprile. Esso trae origine da un disegno di legge governativo (A.C. 1638), al quale, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, erano stati abbinati numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il disegno di legge in questione si caratterizzava per tre aspetti principali: un generale irrigidimento delle sanzioni e delle pene previste in caso di violazione del segreto; una revisione del regime della segretezza; un intervento ad ampio raggio sul sistema delle intercettazioni legali, attraverso interventi puntuali sul codice di procedura penale. Esso prendeva in considerazione, seppure in modo non organico, anche il tema delle intercettazioni indirette e quello delle intercettazioni illegali.

Congiuntamente al disegno di legge in questione, la Commissione giustizia del Senato ha esaminato i seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare:

- l'**A.S. 95**, recante "*Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e pubblicazione di atti del procedimento penale*" (Valentino);

- l'**A.S. 366**, recante "*Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*" (Cossiga);

- l'**A.S. 510**, recante "*Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'art. 617-septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale*" (Calvi);

- l'**A.S. 664**, recante "*Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore*" (Castelli).

1.4. I provvedimenti in materia di dati del traffico telefonico e telematico adottati nei primi mesi della XVI legislatura

Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109⁶, in materia di conservazione,

⁶ "Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE".

da parte degli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica, dei dati relativi alle chiamate senza risposta e di dati del traffico telematico ha dato attuazione alla già ricordata direttiva 2006/24/CE, prevedendo un periodo unico di conservazione pari a:

- 24 mesi per i dati di traffico telefonico;
- 12 mesi per i dati di traffico telematico;
- 30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta, senza distinzioni in base al tipo di reato.

Pertanto, è stato eliminando l'obbligo dei fornitori di conservare i dati del traffico telefonico fino a 48 mesi per le finalità di accertamento e repressione di delitti di particolare gravità.

La direttiva 2006/24/CE è finalizzata ad armonizzare le disposizioni nazionali degli Stati membri con riferimento all'obbligo, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di reti pubbliche di comunicazione, di conservare alcuni dati da questi generati o trattati, al fine di renderli disponibili in caso di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti dalle norme nazionali di ciascuno Stato.

In particolare, in deroga alle disposizioni della direttiva 2002/58/CE, relative alla riservatezza dei dati, la direttiva 2006/24/CE reca l'obbligo di conservare alcuni dati, di cui specifica espressamente la tipologia. Tali dati sono quelli che consentono di determinare:

- la fonte e la destinazione di una comunicazione (sia per la telefonia fissa o mobile che per la telefonia via Internet e la posta elettronica);
- la data e la durata della comunicazione;
- il tipo di comunicazione (servizio telefonico o servizio Internet utilizzato);
- il tipo di attrezzatura utilizzata;
- l'ubicazione delle apparecchiature (in caso di apparecchiature di comunicazione mobile).

Sono inclusi inoltre i dati generati da tentativi di chiamata non riusciti, ossia chiamate collegate con successo ma che non hanno ricevuto risposta.

Non potranno invece essere conservati i dati relativi ai contenuti delle comunicazioni stesse.

Gli Stati membri devono garantire che l'accesso a tali dati sia consentito alle sole autorità nazionali competenti in casi specifici e in conformità con le rispettive norme nazionali.

La direttiva stabilisce inoltre che i suddetti dati debbano essere conservati per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ai 2 anni dalla data di comunicazione.

L'art. 1 del **decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151**, recante "*Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina*", come modificato dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, ha posticipato al 31 marzo 2009:

- il termine a partire dal quale gli operatori di telefonia saranno obbligati a conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta⁷;

- l'entrata in vigore dell'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a internet (*Internet Access Provider*) di assicurare la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet⁸.

L'art. 12-ter del **decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11**, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*", come modificato dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38, ha ulteriormente posticipato il termine a partire dal quale gli operatori di telefonia saranno obbligati a conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta:

- al 31 dicembre 2009, per quanto riguarda le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa;

- al 31 dicembre 2010, per quanto concerne le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili.

⁷ L'importanza della conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta era evidenziata nelle relazione illustrativa dell'A.G. 227 della scorsa legislatura (poi decreto legislativo 109/2008): "*Per quanto riguarda il delicato tema delle chiamate senza risposta - i cui dati, come è emerso nel corso delle audizioni con gli operatori telefonici, sono trattati dalla maggior parte di questi ultimi solo in modo temporaneo, senza che ne venga effettuata alcuna archiviazione - viene disposto ... un termine breve di conservazione (trenta giorni); al riguardo si tenga presente che, come rappresentato dai rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno partecipato ai lavori istruttori, attraverso queste chiamate (senza risposta), ad esempio l'invio del c.d. squillo telefonico ad altro apparecchio fisso o mobile, è possibile comunicare in codice e, soprattutto, provocare l'accensione di apparecchi elettrici o elettronici e, dunque, anche innescare esplosioni a distanza*".

⁸ La relazione illustrativa pone in evidenza che l'impossibilità tecnica di assegnare a ogni utente un indirizzo IP univoco (segnalata dagli stessi fornitori del servizio), combinata con il divieto di conservare dati diversi da quelli elencati dall'art. 3 del decreto legislativo 109/2008, condurrebbe alla perdita definitiva di dati di traffico telematico che potrebbero risultare determinanti per proseguire le indagini, anche per gravi reati.

PARTE II
SINTESI DELL'A.S. 1611

Articolo 1, commi 1 e 2

(Astensione del giudice e sostituzione del PM)

Il **comma 1**, novellando l'art. 36 c.p.p., aggiunge alle ipotesi di astensione obbligatoria del giudice il caso in cui il medesimo abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli.

Il **comma 2** modifica l'art. 53, comma 2, c.p.p., aggiungendo ai casi di sostituzione del PM quello in cui lo stesso PM abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli e il caso in cui egli risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare (di cui all'art. 379-*bis* c.p.p., riformulato dal comma 26 del disegno di legge in esame) (**lettera a**).

Nel caso in cui il procuratore capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario siano indagati per lo stesso reato o abbiano rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento pendente presso il loro ufficio, competente a procedere è il procuratore generale (**lettera b**).

Articolo 1, comma 3

(Comunicazioni dei difensori)

Il **comma 3** interviene sull'art. 103 c.p.p., estendendo il divieto di intercettazione relativo a comunicazioni dei difensori e degli altri soggetti indicati anche al caso di intercettazione eseguita su utenze diverse da quelle in uso ai medesimi soggetti (**lettera a**).

La **lettera b**) stabilisce che l'annotazione, l'informativa e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori costituisce illecito disciplinare.

Articolo 1, commi 4-8

(Divieti di pubblicazione)

Il **comma 4**, attraverso una novella all'articolo 114, comma 2, c.p.p., consente in ogni caso la pubblicazione per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, dei quali tuttavia è vietata la pubblicazione fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

In ogni caso, in base al successivo **comma 5**, il divieto della pubblicazione (anche parziale, per riassunto o nel contenuto) opera:

- sino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, per la documentazione e gli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto (nuovo comma 2-*bis* dell'art. 114 c.p.p.);

- per le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari; di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice (con l'eccezione delle parti che riproducono la documentazione e gli atti relativi ad intercettazioni di cui al comma 2-*bis*) (nuovo comma 2-*ter* dell'art. 114 c.p.p.).

Il **comma 6** prevede il divieto della pubblicazione e della diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati per procedimenti e processi loro affidati. Tale divieto non si applica nel caso in cui siano state autorizzate riprese audiovisive dei dibattimenti o se, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato (nuovo comma 6-*ter* dell'art. 114 c.p.p.).

Il **comma 7** prevede il divieto di pubblicazione "in ogni caso" (quindi anche dopo la conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare), degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione ai sensi degli artt. 269 e 271 c.p.p., nonché il divieto di pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'art. 268, comma 7-*bis*, c.p.p. introdotto dal comma 11 del provvedimento in esame (nuova formulazione del comma 4 dell'art. 114 c.p.p.).

Il **comma 8** dispone, nel caso di iscrizione nel registro degli indagati dei soggetti indicati dall'art. 115, comma 1, c.p.p. per la violazione del divieto di pubblicazione, la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi da parte dell'organo titolare del potere disciplinare (nuova formulazione del comma 2 dell'art. 115 c.p.p.).

Articolo 1, comma 9

(Limiti di ammissibilità delle intercettazioni)

Il **comma 9** interviene sui limiti di ammissibilità delle intercettazioni (art. 266 c.p.p.). Esso non modifica il catalogo di reati per i quali sono consentite le intercettazioni, ma estende il regime previsto per l'ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche anche all'intercettazione di immagini mediante riprese televisive e all'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni. Il nuovo comma 2 dell'art. 266 c.p.p. inoltre limita in via generale le intercettazioni tra presenti (cd. "intercettazioni ambientali") al caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che nel luogo ove sono disposte si stia svolgendo l'attività criminosa (sempre che, come nella normativa vigente, si tratti dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni telefoniche).

Articolo 1, comma 10

(Presupposti e forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni)

Il **comma 10** reca modifiche all'art. 267 c.p.p., relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni. La competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione, attualmente attribuita al GIP, è demandata al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale, previa richiesta del PM (con l'assenso scritto del Procuratore della repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati).

Per quanto riguarda la forma del provvedimento, si tratta di un decreto motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile.

Per quanto riguarda, infine, i presupposti dell'autorizzazione a disporre le intercettazioni, all'attuale previsione della sussistenza dei gravi indizi di reato si sostituisce in via generale quella degli "*evidenti indizi di colpevolezza*", salvo che per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p. per i quali il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 267 c.p.p. richiede la sussistenza di "sufficienti indizi di reato" (analogamente a quanto attualmente previsto dall'art. 13 del decreto-legge 152/1991, del quale il comma 32 del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione).

Oltre al requisito già previsto dalla normativa vigente del carattere assolutamente indispensabile delle operazioni previste dall'art. 266 ai fini della prosecuzione delle indagini, si richiede la sussistenza di specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice (**lettera a**)).

La **lettera b**) prevede che il PM, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmetta al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine compiuti fino a quel momento.

Per i procedimenti contro ignoti i nuovi commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 267 c.p.p. (introdotti dalla **lettera c**)) prevedono la richiesta della persona offesa per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato. È comunque consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.

Non muta la disciplina delle intercettazioni nei casi di urgenza, salva la previsione della convalida, da parte del tribunale piuttosto che del GIP, del decreto del PM, che dev'essere motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile (art. 267, comma 2, come modificato dalla **lettera d**)).

La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 267 c.p.p. (**lettera e**) reca invece una disciplina innovativa della durata delle operazioni di intercettazione (attualmente non superiore a 15 giorni, prorogabili per periodi successivi di 15 giorni). In base al nuovo testo, la durata delle operazioni è prevista per un periodo massimo di 30 giorni (anche non continuativo) ed è consentita una prima proroga da parte del tribunale su richiesta motivata del PM fino a 15 giorni, anche non continuativi ed un'ulteriore proroga fino a 15 giorni, anche non continuativi, solo qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga.

Per i delitti richiamati dal successivo comma 3-*bis* (delitti di particolare allarme sociale di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p.), la durata massima delle operazioni è aumentata a 40 giorni, e può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il PM (**lettera f**).

Per quanto riguarda le ulteriori modifiche all'art. 267 c.p.p., si segnalano: l'indicazione nel decreto del PM dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nel caso in cui non proceda personalmente (**lettera f**); nei casi di cui al comma 3-*bis*, la possibilità per il PM e per l'ufficiale di polizia giudiziaria di farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria (**lettera g**); più stringenti e puntuali adempimenti relativi alle annotazioni nel registro delle intercettazioni (**lettera h**).

Articolo 1, comma 11

(Esecuzione delle operazioni di intercettazione)

Il **comma 11** novella l'art. 268 c.p.p. relativo all'esecuzione delle operazioni di intercettazione. La **lettera a**) sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 268 c.p.p., apportando novità relative in particolare alla conservazione dei verbali e dei supporti delle registrazioni nell'archivio riservato disciplinato dall'art. 269 c.p.p. (come riformulato dal comma 12 del disegno di legge in esame) e alla previsione dell'effettuazione delle operazioni di registrazione per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte di appello. In base al nuovo comma 3-*ter* dell'art. 268 c.p.p. (introdotto dalla **lettera b**)), vengono attribuiti ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione sui centri di intercettazione e sui punti di ascolto. La **lettera c**) sostituisce i commi 4, 5 e 6 del citato art. 268 c.p.p., intervenendo sulla disciplina del deposito in segreteria di verbali e registrazioni e prevedendo esplicitamente il divieto di rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti. La **lettera d**) inserisce i commi 6-*bis* e 6-*ter* nel citato art. 268 c.p.p., prevedendo, tra l'altro, il divieto di stralcio delle registrazioni e dei verbali

prima del deposito in segreteria e un'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni indicati dalle parti. La **lettera e)** riscrive i commi 7 e 8 del predetto art. 268 c.p.p., demandando al tribunale la competenza, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, a disporre la trascrizione integrale delle registrazioni. In ogni caso, è vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, i cui nominativi o riferimenti identificativi il Tribunale dispone che siano espunti dalle trascrizioni (comma 7-*bis*).

Articolo 1, comma 12
(Conservazione della documentazione)

Il **comma 12** modifica i commi 1, 2 e 3 dell'art. 269 c.p.p., prevedendo la conservazione dei verbali e dei supporti contenenti le registrazioni in un archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM, e ridefinendo le competenze in merito alla distruzione della documentazione non necessaria per il procedimento a tutela della riservatezza.

Articolo 1, comma 13
(Utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti)

Il **comma 13**, novellando l'art. 270 c.p.p., circoscrive l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate al solo caso in cui risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli artt. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), c.p.p., e sempre che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.

Articolo 1, comma 14
(Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza)

Il **comma 14** reca la sostituzione integrale dell'art. 270-*bis* c.p.p.. Il testo vigente della disposizione disciplina l'ipotesi di acquisizione tramite intercettazioni di comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o ai servizi di informazione per la sicurezza (AISE e AISI), al fine in particolare dell'accertamento se taluna di queste informazioni sia coperta dal segreto di Stato. La nuova disposizione, oltre ad intervenire sul procedimento applicabile nel caso previsto dalla norma vigente (ampliando le particolari tutele ivi previste a tutte le comunicazioni e non solo

alle comunicazioni di servizio), disciplina anche l'ipotesi in cui le operazioni di cui all'art. 266 c.p.p. debbano essere disposte su utenze riconducibili ai medesimi soggetti.

Articolo 1, commi 15 e 16

(Divieto di utilizzazione delle intercettazioni)

I **commi 15 e 16** ampliano i casi di divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni e prevedono, in particolare, che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati se in udienza preliminare o nel dibattimento emerge una diversa qualificazione del fatto non rientrante nelle ipotesi di ammissibilità delle intercettazioni previste dall'art. 266 c.p.p..

Articolo 1, comma 17

(Ordinanze che autorizzano una misura cautelare)

Il **comma 17**, introducendo il nuovo comma *2-quater* all'art. 292 c.p.p., prevede che l'ordinanza che autorizza una misura cautelare possa fare riferimento solo al contenuto delle intercettazioni e non riportare il loro testo integrale.

Articolo 1, comma 18

(Adempimenti esecutivi delle misure cautelari)

In base al **comma 18**, volto a novellare l'art. 293, comma 3, c.p.p., è attribuita ai difensori la facoltà di prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione richiamata per contenuto nell'ordinanza che dispone l'applicazione della misura cautelare.

Articolo 1, commi 19 e 20

(Obbligo del segreto)

I **commi 19 e 20**, novellando l'art. 329 c.p.p., intervengono in materia di atti coperti dal segreto, prevedendo che il segreto copra, oltre che gli atti, anche le attività d'indagine compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria e stabilendo che la eventuale autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi sia disposta non più dal PM ma dal giudice su richiesta del primo.

Articolo 1, comma 21
(Obbligo del segreto per le intercettazioni)

Il **comma 21** introduce nel codice di procedura penale il nuovo art. 329-*bis*, che prevede l'obbligo del segreto per i verbali, i supporti e la documentazione custodita nell'archivio riservato, non acquisiti al procedimento e dispone che i documenti che contengono dati inerenti a intercettazioni illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, se non acquisiti al procedimento, siano sempre coperti dal segreto e, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, siano invece coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.

Articolo 1, comma 22
(Arresto obbligatorio in flagranza)

Il **comma 22** integra la disciplina dell'art. 380 c.p.p., prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere particolari ipotesi di furti aggravati, furto in abitazione e furto con strappo.

Articolo 1, commi 23-25
(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

I **commi 23-25** contengono alcune modifiche agli artt. 89, 129 e 147 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., tra le quali: la designazione di un funzionario responsabile del servizio di intercettazioni nonché della tenuta del registro e dell'archivio; con finalità di coordinamento con il nuovo art. 270-*bis* c.p.p., la previsione dell'applicazione alle informazioni e agli atti di cui alla medesima disposizione, delle disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati o coperti da segreto di Stato; l'individuazione delle autorità ecclesiastiche destinatarie delle informazioni sull'avvio dell'azione penale verso ecclesiastici o religiosi del culto cattolico; l'esclusione della possibilità di autorizzare riprese audiovisive del dibattito senza il consenso delle parti anche qualora sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattito.

Articolo 1, comma 26
(Modifiche al codice penale)

Il **comma 26** modifica il codice penale. La **lettera a)** interviene sulla fattispecie di cui all'art. 379-*bis* c.p., in tema di rivelazione di segreti inerenti a

un procedimento penale, aumentando tra l'altro la pena prevista (e prevedendo un ulteriore aumento di pena se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza). La **lettera b)** amplia la portata applicativa del delitto di violazione di domicilio. La **lettera c)**, attraverso una novella all'art. 617 c.p., punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni la pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione. La **lettera d)** introduce il nuovo reato di accesso abusivo ad atti del procedimento penale. Le **lettere e) ed f)** inaspriscono la sanzione per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, sanzionando con la medesima pena la violazione del divieto di cui all'art. 114, comma 6-ter, c.p.p., relativo alla pubblicazione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati e prevedendo un'aggravante se la pubblicazione riguarda intercettazioni. La **lettera g)** introduce il reato di omesso controllo per impedire l'indebita cognizione di intercettazioni, punito con l'ammenda, da parte dei procuratori generali e dei procuratori della repubblica cui sono attribuiti poteri di vigilanza e controllo, nonché del funzionario responsabile del servizio.

Articolo 1, comma 27

(Responsabilità delle persone giuridiche per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)

Il **comma 27** estende al reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 231/2001.

Articolo 1, comma 28

(Modifiche alla legge sulla stampa)

Il **comma 28** novella l'art. 8 della legge sulla stampa, con particolare riferimento al diritto di rettifica.

Articolo 1, comma 29

(Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali)

Il **comma 29** prevede una relazione annuale da parte di ciascun procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia sulle spese di gestione e di amministrazione per le intercettazioni effettuate nell'anno precedente, relazione da trasmettere successivamente alla Corte dei conti.

Articolo 1, commi 30 e 31

(Tetto massimo di spesa per le intercettazioni)

Il **comma 30** demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, la definizione annuale di un tetto massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione per ciascun distretto di Corte di Appello. Il **comma 31** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 1, comma 32

(Abrogazione)

Il **comma 32** abroga l'art. 13 del decreto-legge 152/1991, recante la disciplina speciale per le intercettazioni in relazione a delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono.

Articolo 1, comma 33

(Modifiche al Codice della privacy)

Il **comma 33** novella il Codice della privacy, intervenendo in particolare sul profilo dei poteri sanzionatori del Garante in presenza di violazioni del codice di deontologia relativo ad attività giornalistica e delle misure adottabili a tutela dell'interessato.

Articolo 1, commi 34 e 35

(Disciplina transitoria)

I **commi 34 e 35** recano la disciplina transitoria, escludendo in particolare l'applicazione delle nuove disposizioni rispetto ai procedimenti penali pendenti.

PARTE III
SINTESI DEGLI AA.SS. 212, 547, 781 E 932

L'A.S. 212, recante "Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni" (Cossiga)

L'A.S. 212 si compone di tre articoli. Contrariamente agli altri disegni di legge in esame, esso non modifica la disciplina codicistica delle intercettazioni ma configura obblighi informativi in capo alla magistratura nei confronti del Parlamento, per il tramite del Ministro della giustizia, circa il numero delle intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche, nonché il numero dei sequestri o di fermi di plichi postali presso gli uffici postali e telegrafici disposti ai sensi degli artt. 254 e 353 c.p.p..

Analoghi obblighi informativi sono posti in capo al Ministro degli interni, per quanto concerne le intercettazioni preventive.

L'A.S. 547, recante "Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni" (Costa)

L'A.S. 547 si compone di dieci articoli.

L'**articolo 1** prevede il divieto di pubblicazione della documentazione e dei dati relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stato ordinato lo stralcio o la distruzione in base ai sensi degli artt. 268, 269 e 271 c.p.p..

Gli **articoli 2, 3 e 4** modificano l'art. 268 c.p.p., prevedendo che il decreto con il quale il PM può disporre il compimento delle operazioni di intercettazione mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria debba essere motivato a pena di nullità (articolo 2); aumentando da 1 a 5 giorni il preavviso che deve essere dato a PM e difensori con riferimento all'udienza di stralcio (articolo 3); stabilendo che la documentazione e gli atti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni non acquisiti siano conservati in un fascicolo sigillato e custodito in un apposito ufficio presso la procura della Repubblica (articolo 4).

L'**articolo 5** apporta modifiche all'art. 269 c.p.p., in merito alla conservazione della documentazione.

Gli **articoli 6 e 7** stabiliscono che l'ordinanza che dispone una misura cautelare non può riprodurre il contenuto di intercettazioni telefoniche (articolo 6) e che possano essere depositati esclusivamente i verbali delle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del PM (articolo 7).

L'**articolo 8** prevede che gli atti relativi all'intercettazione di conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche siano coperti dal segreto istruttorio fino alla conclusione dell'udienza di stralcio.

L'**articolo 9** aumenta da sei mesi a un anno il minimo edittale per il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio di cui all'art. 326 c.p..

L'**articolo 10**, infine, modifica l'art. 684 c.p., elevando le sanzioni per chi rivela e utilizza i segreti di ufficio e per chi pubblica arbitrariamente gli atti di un

procedimento penale. Inoltre, si prevede una forte sanzione pecuniaria (da 100.000 euro a 1 milione di euro) per l'editore responsabile della pubblicazione di atti e documenti per cui è vietata la pubblicazione.

L'A.S. 932, recante "Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine" (Casson e altri) e l'A.S. 781, recante "Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine" (Della Monica e altri)

Gli AA.SS. 781 e 932 - le cui disposizioni appaiono in larga parte coincidenti - recano una organica modifica della normativa in materia di intercettazioni. Essi riproducono, con alcune differenze, l'A.S. 1512 della scorsa legislatura, disegno di legge governativo recante disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, che venne approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ma che non giunse poi a definitiva approvazione.

Gli **articoli 1, 2 e 3 dell'A.S. 932** (cfr. artt. 4, 5 e 6 A.S. 781) estendono la disciplina delle intercettazioni telefoniche alla captazione di flussi di dati telematici, all'intercettazione di corrispondenza postale, tale da non interrompere il corso della spedizione, nonché alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni e a quelle non captative di conversazioni che si svolgano in luoghi di privata dimora. Si precisa inoltre che le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa (nell'A.S. 932 devono essere convalidate dal PM entro le 48 ore successive). L'A.S. 781 amplia il catalogo dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni, inserendovi i reati di favoreggiamento personale e reale.

L'**articolo 4 dell'A.S. 932** (cfr. art. 7 A.S. 781) modifica l'art. 267 c.p.p., relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento introducendo, in particolare, un limite (non applicabile tuttavia a procedimenti relativi a taluni delitti, fra i quali, in entrambi i disegni di legge, i reati contro la pubblica amministrazione, il riciclaggio e il reimpiego di beni di provenienza illecita) alle proroghe delle intercettazioni, fissato in 3 mesi, superabile qualora siano emersi nuovi elementi di indagine. Tali elementi debbono essere chiaramente indicati nel provvedimento di proroga. Si prevede, inoltre, un limite (sempre non applicabile alle indagini per i reati citati) a due proroghe per le intercettazioni ambientali, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi. Restano ferme le diverse disposizioni dettate in relazione ai delitti di criminalità organizzata, terrorismo, di schiavitù e tratta.

L'**articolo 5 dell'A.S. 932** (art. 8 A.S. 781) disciplina l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico, disposta in sede processuale.

L'**articolo 6 dell'A.S. 932** (art. 9 A.S. 781) modifica l'art. 268 c.p.p.. In particolare, si prevede che le operazioni di registrazione debbano essere

effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica da istituirsi presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni saranno invece compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del PM procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.

Gli **articoli 7 e 8 dell'A.S. 932** (artt. 10 e 11 A.S. 781) rispettivamente introducono gli artt. 268-*bis*, 268-*ter*, 268-*quater* e 268-*quinquies* e riformulano l'art. 269 c.p.p., attribuendo prima al PM e poi al giudice il potere-dovere di selezionare le intercettazioni da acquisire. Non si prevede un'apposita udienza, bensì la facoltà del giudice di "sentire le parti, ove necessario, senza formalità". Tra l'altro, si prevede poi l'istituzione di un apposito archivio riservato nel quale il PM deve custodire i verbali e le registrazioni. La documentazione relativa alle intercettazioni non rilevanti è custodita nell'archivio riservato. Nel medesimo archivio sono destinati a confluire anche i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni rilevanti, una volta effettuata la trascrizione. La procedura di trascrizione delle conversazioni viene ridisegnata nelle forme della perizia, prevedendosi che, appena concluse le operazioni, i verbali e le registrazioni siano immediatamente ricollocati nell'archivio riservato, mentre le trascrizioni confluiranno nel fascicolo per il dibattimento. Si prevede altresì il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini, e che il giudice disponga che i nominativi e i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

L'**articolo 8 dell'A.S. 932** (cfr. art. 11 A.S. 781) prevede che il giudice disponga la distruzione della documentazione custodita nell'archivio riservato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito al decorso dei termini di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto, nei casi di intervenuta archiviazione. Anche prima del decorso dei termini suddetti, gli interessati possono chiedere la distruzione della documentazione non rilevante per il procedimento. Nel caso di documentazione assolutamente estranea alle indagini, si prevede che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che si proceda per alcuni gravi reati. Quest'ultima previsione non appare contemplata dalle modifiche apportate all'art. 269 c.p.p. dall'A.S. 781.

Gli **articoli 9 e 11 dell'A.S. 932** (artt. 12 e 14 A.S. 781) adeguano alla nuova disciplina, rispettivamente, l'ipotesi di trasmissione ad altra autorità giudiziaria delle intercettazioni per l'utilizzabilità in altro procedimento e la normativa in tema di intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti.

L'**articolo 10 dell'A.S. 932** (cfr. art. 3 A.S. 781) prevede che nell'ordinanza che dispone una misura cautelare le intercettazioni possano essere richiamate solo nel contenuto. L'A.S. 781 prevede che possano essere inserite per riassunto o per singole parti, solo se è assolutamente indispensabile per la ricostruzione del fatto e la comprensibilità del ragionamento motivazionale e con indicazione delle relative ragioni.

L'**articolo 12 dell'A.S. 932** (art. 2 A.S. 781) limita l'esperibilità della perizia sui documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite.

L'**articolo 13 dell'A.S. 932** (art. 3 A.S. 781) disciplina l'udienza per la redazione del verbale di consistenza, in cui il giudice, in contraddittorio tra le parti, accerta la tipologia dei documenti relativi ad intercettazioni o raccolte di dati illegali (costituenti corpo del reato) e i soggetti destinatari della illecita captazione.

L'**articolo 14 dell'A.S. 932** (art. 1 A.S. 781) limita il divieto di pubblicazione degli atti secretati al momento precedente a quello in cui l'imputato o il suo difensore abbiano potuto averne conoscenza. Si dispone inoltre il divieto di pubblicazione anche parziale della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del PM o del GIP, fino alla conclusione delle indagini preliminari. L'A.S. 781 prevede una disciplina particolare per quanto riguarda la pubblicazione per riassunto o per contenuto.

L'**articolo 15 dell'A.S. 932** attribuisce al procuratore della Repubblica l'obbligo di informare l'organo titolare del potere disciplinare in merito alle iscrizioni nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione. Tale disposizione non appare presente nell'A.S. 781.

L'**articolo 16 dell'A.S. 932** (art. 15 A.S. 781) prevede che i verbali, le registrazioni e tutta la documentazione custodita nell'archivio riservato e non acquisita al procedimento siano sempre coperti da segreto.

Gli **articoli 18 e 19 dell'A.S. 932** (artt. 18 e 19 A.S. 781) recano modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, disciplinando l'archivio riservato delle intercettazioni e la figura del funzionario responsabile delle intercettazioni.

L'**articolo 20 dell'A.S. 932** (art. 20 A.S. 781) prevede l'obbligo del procuratore della Repubblica di trasmettere annualmente al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e amministrazione relative alle operazioni di intercettazione.

L'**articolo 21 dell'A.S. 932** (art. 21 A.S. 781) riformula l'art. 379-*bis* c.p., recante rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale e introduce una ulteriore fattispecie di reato volta a sanzionare chiunque prenda illecitamente diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto. Vengono poi introdotte due ulteriori fattispecie, inerenti alla detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti e alla rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni. I due disegni di legge recano una diversa modulazione del quadro sanzionatorio.

L'**articolo 22 dell'A.S. 932** (art. 22 A.S. 781) estende la responsabilità da reato degli enti alle ipotesi di realizzazione della contravvenzione di cui all'art. 684 c.p..

L'**articolo 23 dell'A.S. 932** conferisce al soggetto leso la possibilità di richiedere al giudice, anche d'urgenza, l'adozione di ogni provvedimento idoneo a far cessare il comportamento lesivo.

L'**articolo 24 dell'A.S. 932** reca talune modifiche alla legge sulla stampa, relativamente al procedimento per la rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive ovvero mediante siti internet. Si prevede altresì una specifica procedura di rettifica anche per la stampa non periodica, precisandosi inoltre che la rettifica non rechi nessun commento ulteriore. Le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24, testè illustrati, non appaiono contemplate dall'A.S. 781.

L'**articolo 25 dell'A.S. 932** (art. 23 A.S. 781), oltre ad adeguare l'art. 132 del Codice della *privacy* alla nuova disciplina delle intercettazioni, introduce sanzioni amministrative per le condotte di pubblicazione a fini di informazione giornalistica di dati personali in violazione delle disposizioni previste dal codice medesimo e dal codice di deontologia: la sanzione prevista consiste nella pubblicazione della decisione che abbia accertato la violazione.

L'**articolo 26 dell'A.S. 932** (art. 24 A.S. 781) coordina il testo del decreto-legge 259/2006, alla nuova disciplina delle intercettazioni, mentre l'**articolo 27 dell'A.S. 932** introduce all'interno del decreto legislativo 109/2006 talune fattispecie disciplinari relative alla condotta di magistrati responsabili di violazioni della riservatezza (tale previsione non è presente nell'A.S. 781).

L'**articolo 28 dell'A.S. 932** (art. 25 A.S. 781) reca alcune abrogazioni.

L'**articolo 29 dell'A.S. 932** (art. 26 A.S. 781) contiene le disposizioni transitorie.

L'**articolo 30** (art. 27 AS 781), poi, reca la copertura finanziaria.

L'A.S. 781 interviene, a differenza dell'A.S. 932, anche (articolo 16) sulle disposizioni dell'art. 380 c.p.p., introducendo l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p., e per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previste dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In materia di intercettazioni, dalla innovazione normativa discende la possibilità di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni al fine del loro accertamento, *ex art. 270 c.p.p.*

PARTE IV
SCHEDE DI LETTURA DELL'A.S. 1611

Articolo 1, commi 1 e 2
(*Astensione del giudice e sostituzione del PM*)

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere *a*), *b*), *d*), *e*)» sono inserite le seguenti: «e *h-bis*), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto

dall'articolo 379-*bis* del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-*bis* del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».

Il **comma 1** modifica l'art. 36 c.p.p., che elenca i motivi di astensione obbligatoria del giudice, aggiungendo al comma 1 una nuova lettera *h-bis*), che prescrive l'obbligo di astensione del giudice nei casi in cui egli abbia "*pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli*".

Si ricorda che l'art. 36 c.p.p. detta la disciplina relativa all'astensione, ossia la rinuncia all'esercizio della funzione giurisdizionale, alla quale è obbligato il giudice che ritenga di trovarsi in una delle situazioni previste espressamente dallo stesso art. 36, comma 1 (lettere dalla *a*) alla *g*)), nonché nelle ipotesi in cui egli ravvisi "altre ragioni di convenienza" (lettera *h*) tali da compromettere la sua imparzialità, per cui si renderebbe inopportuna la sua partecipazione al processo.

Attualmente, il giudice ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

La dichiarazione di astensione è avanzata al presidente dell'organo giudicante di cui egli fa parte ovvero, se ad astenersi è il giudice di pace, al presidente del tribunale, che decidono con decreto, senza alcuna formalità (art. 36, comma 3, c.p.p.). La dichiarazione di astensione del presidente del tribunale viene proposta al presidente della corte d'appello; quella del presidente della corte d'appello al presidente della Corte di cassazione (art. 36, comma 4, c.p.p.).

Se l'astensione viene accolta, il giudice non può compiere alcun ulteriore atto del processo (art. 42, comma 1, c.p.p.). Per quanto attiene gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi, l'art. 42, comma 2, c.p.p. stabilisce che il giudice che accoglie la dichiarazione di astensione dichiara, con lo stesso provvedimento "se e in quale parte" essi "conservano efficacia".

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109⁹, eventuali dichiarazioni o interviste del magistrato possono acquisire rilevanza anche sul piano disciplinare, ma solo qualora riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria e siano dirette a ledere indebitamente diritti altrui. Costituisce illecito disciplinare anche la violazione del divieto di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106¹⁰, in base al quale ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento (il comma 3 dell'art. 5 fa divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio).

Si segnala che l'art. 2, comma 1, lettera a), dell'A.S. 1440, attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato in sede referente, modifica l'art. 36, comma 1, lettera h), c.p.p., prevedendo che tra le gravi ragioni di convenienza in presenza delle quali il giudice ha l'obbligo di astenersi vi è il fatto di avere espresso giudizi *"fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti delle parti del procedimento e tali da provocare fondato motivo di pregiudizio all'imparzialità del giudice"*.

La modifica prevista dal comma in esame ha una portata molto più ampia di quella prevista dall'A.S. 1440, in quanto qualsiasi dichiarazione pubblica del giudice determinerà l'obbligo di astensione del giudice (e dunque anche una dichiarazione che non abbia alcun impatto sulla posizione delle parti e sul loro diritto ad un giudice imparziale).

⁹ "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150".

¹⁰ "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150".

Si valuti il bilanciamento della disposizione in esame con il diritto della stampa e del pubblico, rispettivamente, ad informare e ad essere informati in merito ai procedimenti giudiziari in corso (v., in particolare, la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa Rec(2003)13 sulla diffusione d'informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali, in merito alla quale si rinvia alla scheda di lettura relativa al comma 26 del disegno di legge in esame).

Il **comma 2**, modifica l'art. 53, comma 2, c.p.p. con riferimento ai casi in cui il PM viene sostituito senza il suo consenso.

Si ricorda che l'art. 53, comma 2, c.p.p. disciplina i casi di sostituzione del PM, prevedendo che il capo dell'ufficio cui il PM appartiene provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento personale, di rilevanti esigenze di servizio e per motivi di opportunità legati alla posizione personale del magistrato nei casi previsti dal sopra descritto art. 36, comma 1, lettere a), b), d) ed e), c.p.p..

In tutti gli altri casi è necessario il consenso del PM per la sua sostituzione.

Il disegno di legge in esame prevede due nuovi casi di sostituzione obbligatoria del PM.

Ai sensi della **lettera a)**, il capo dell'ufficio giudiziario dovrà sostituire il PM che:

(1) ha rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli (è infatti richiamata la lettera *h-bis*) dell'art. 36, comma 1, c.p.p., introdotta dal comma 1 del disegno di legge in esame, in materia di astensione obbligatoria del giudice);

(2) risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare, previsto dall'art. 379-*bis* c.p. (che viene integralmente riformulato dal comma 26, lettera a), del disegno di legge in esame). In tal caso deve essere sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p..

L'art. 379-*bis* c.p. prevede attualmente che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il comma 26, lettera a), del disegno di legge in esame prevede invece la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque riveli indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza. Per tali reati, la competenza è determinata ai sensi dell'art. 11 c.p.p. (che disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti magistrati).

La necessità di sentire il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. discendeva dal fatto che l'originario disegno di legge governativo (A.C. 1415) prevedeva che tale colloquio avesse ad oggetto "la rilevanza, serietà e gravità dei fatti". Una volta che tale specificazione è stata soppressa dalla Camera dei deputati in sede referente non è chiaro per quale motivo i capi degli uffici giudiziari interessati debbano sentirsi.

Si segnala che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, esaminata la disposizione in questione (come modificata in sede referente) sotto il profilo del principio del giudice naturale previsto dall'art. 25 Cost., ha invitato la Commissione giustizia a valutare l'opportunità di subordinare l'ipotesi di sostituzione del magistrato disposta dall'art. 1, comma 2, lettera a), del disegno di legge in esame ad una valutazione in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti.

Sulla medesima questione, il Consiglio superiore della magistratura, nel parere sull'A.C. 1415 reso in data 17 febbraio 2009, ha affermato che *"Invero, la previsione che il pubblico ministero possa essere sostituito senza il suo consenso, allorquando egli risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 379 bis c.p. "in relazione ad atti del procedimento assegnatogli", si presta a pericolose strumentalizzazioni, giacchè attraverso denunce pretestuose si consente alle parti private ovvero a terzi estranei al procedimento di incidere sulla designazione del pubblico ministero incaricato delle indagini. Sotto altro aspetto, sembra lesa la presunzione di non colpevolezza, giacchè la mera iscrizione nel registro degli indagati - di per sé assolutamente non significativa - comporta immediate conseguenze del tutto estranee al vigente sistema processuale, che non riconnette mai alcun effetto negativo all'avvenuta iscrizione in oggetto"*.

Si valuti inoltre la disposizione in esame alla luce dei principi del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., anche in considerazione della nuova risoluzione interinale del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa all'eccessiva durata delle procedure giudiziarie in Italia¹¹.

La **lettera b)** prevede che sia il procuratore generale a procedere alla sostituzione se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario:

- risultino indagati per il suddetto reato di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, ovvero
- abbiano rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento.

¹¹ Risoluzione interinale CM/ResDH(2009)42 del 19 marzo 2009.

Anche alla luce della già ricordata raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa Rec(2003)13 sulla diffusione d'informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali, si valuti l'opportunità di chiarire il rapporto intercorrente tra la disposizione in esame e l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 che prevede che il procuratore della Repubblica mantenga i rapporti con gli organi di informazione.

Articolo 1, comma 3
(Comunicazioni dei difensori)

3. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».

Il **comma 3** interviene sull'art. 103 c.p.p., che disciplina le garanzie di libertà del difensore, estendendo il divieto di intercettazione relativo a comunicazioni dei difensori e degli altri soggetti indicati anche al caso di intercettazione eseguita su utenze diverse da quelle in uso ai medesimi soggetti.

L'art. 103 c.p.p. attualmente prevede che:

1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.

La **lettera a)** del comma in esame interviene sul comma 5 dell'art. 103 c.p.p., prevedendo che il divieto di intercettazione di comunicazioni del difensore ivi contenuto operi anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.

La **lettera b)** prevede invece l'inserimento nel medesimo art. 103 c.p.p. di un nuovo comma *5-bis*, ai sensi del quale, ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni del difensore.

Nel delineare la nuova fattispecie di illecito disciplinare, si valuti l'opportunità di chiarire quali siano i soggetti ai quali esso possa essere imputabile e di delineare con maggiore tassatività le condotte che lo integrano, con particolare riferimento all'"informativa, anche verbale".

Articolo 1, commi 4-8
(Divieti di pubblicazione)

4. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».

5. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».

6. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché

quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».

7. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».

8. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».

I commi **da 4 a 8** modificano gli artt. 114 e 115 c.p.p., relativi al divieto di pubblicazione di atti di indagine.

Si ricorda che, attualmente, il comma 1 dell'art. 114 c.p.p. vieta la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. Tale disposizione va letta in combinazione con l'art. 329 c.p.p., secondo cui sono coperti dal segreto, fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, gli atti d'indagine compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria (peraltro, quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il PM può consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del PM).

Il comma 2 dell'art. 114 c.p.p. vieta altresì la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del PM, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni (comma 3).

E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'art. 472, commi 1 e 2, c.p.p.. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia (comma 4).

Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private (comma 5).

E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (comma 7).

Ai sensi del già citato art. 329 c.p.p., anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto, il PM, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

L'art. 115 c.p.p. dispone che, salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329, comma 3, lettera b) (divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni), c.p.p. costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti

una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone suddette il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

In particolare, il **comma 4** aggiunge al comma 2 dell'art. 114 c.p.p. un nuovo periodo, ai sensi del quale gli atti non più coperti da segreto (che, come si è detto, attualmente non possono comunque essere pubblicati, neanche in parte, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare) potranno ora essere pubblicati per riassunto.

Il **comma 5** introduce nell'art. 114 c.p.p. i nuovi commi *2-bis* e *2-ter*, che introducono una disciplina speciale rispettivamente per gli atti e i documenti relativi a conversazioni o comunicazioni e per le richieste di misure cautelari e le relative ordinanze.

Mentre, dunque, ai sensi dell'art. 114, comma 2, come riformulato dal comma 4 del disegno di legge in esame, durante le indagini preliminari si potrà dare conto per riassunto di tutti gli atti che non siano più coperti da segreto, ciò non sarà possibile per la documentazione e gli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, ai quali (anche se non più coperti da segreto) si applicherà un divieto assoluto di pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (nuovo comma *2-bis*).

Il nuovo comma *2-ter* pone una regola differente per quanto concerne le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di esse sarà vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto. Tuttavia, la pubblicazione nel contenuto sarà consentita dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma *2-bis* (relativi a intercettazioni e tabulati).

Anche il **comma 6** interviene sull'art. 114 c.p.p., inserendovi un nuovo comma *6-ter* che vieta la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati.

Il divieto relativo alle immagini non si applica:

(1) all'ipotesi di cui all'art. 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie (ossia quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice, con il consenso delle parti, abbia autorizzato la ripresa fotografica o audiovisiva ovvero la trasmissione televisiva del dibattimento);

(2) quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato.

Si segnala fin d'ora che il comma 26, lettera f), del disegno di legge in esame prevede l'arresto fino a trenta giorni o l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per chi viola il divieto in questione.

Il **comma 7** sostituisce il comma 7 dell'art. 114 c.p.p.

Il primo periodo del nuovo comma 7 prevede il divieto di pubblicazione "in ogni caso" (quindi anche dopo la conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare), degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione ai sensi degli artt. 269 e 271 c.p.p..

L'art. 269 c.p.p. prevede la conservazione integrale dei verbali e delle registrazioni presso il PM che ha disposto l'intercettazione (comma 1).

Salvo la possibile distruzione disposta dal giudice, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza irrevocabile. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio (comma 2). La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale (comma 3).

L'art. 271 c.p.p. prevede che la distruzione della documentazione di cui è vietata l'utilizzazione è, disposta dal giudice in ogni stato e grado del processo, salvo che costituisca corpo del reato (comma 3).

Il secondo periodo del nuovo comma 7 dispone il divieto di pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'art. 268, comma 7-bis, c.p.p. (introdotto dal comma 11, lettera e), del disegno di legge in esame).

Il nuovo comma 7-bis dell'art. 268 c.p.p. vieta infatti la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni

Contrariamente dal primo periodo, il secondo periodo non esplicita che la pubblicazione in questione è vietata "*in ogni caso*".

Si segnala fin d'ora che il comma 26, lettera c), del disegno di legge in esame prevede la reclusione da sei mesi a 3 anni per chi pubblica intercettazioni in violazione dei divieti di cui all'art. 114, comma 7, c.p.p., come riformulato dal comma 7 in esame.

In merito al rapporto tra divieti di pubblicazione e libertà di stampa, si rinvia alla scheda di lettura relativa al comma 26 del disegno di legge in esame.

Il **comma 8** modifica l'art. 115 c.p.p., in materia di illecito disciplinare costituito dalla violazione del divieto di pubblicazione.

Attualmente il comma 2 dell'art. 115 c.p.p. prevede che il PM informi il titolare del potere disciplinare di ogni violazione del divieto di pubblicazione commesso da pubblici impiegati o persone che esercitino una professione per la quale è necessaria una speciale abilitazione dello Stato (la categoria di persone così individuata comprende sia i giornalisti che i magistrati e la polizia giudiziaria come il personale degli uffici giudiziari, gli avvocati ecc.).

La disposizione in esame sostituisce il suddetto comma 2 dell'art. 115, apportandovi le seguenti modifiche:

(1) l'obbligo di informativa scatta già al momento dell'iscrizione nel registro degli indagati;

(2) il soggetto competente ad effettuare l'informativa è il procuratore della Repubblica (e non il singolo PM);

(3) l'informativa va effettuata immediatamente;

(4) l'organo titolare del potere disciplinare, nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, deve disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.

Articolo 1, comma 9
(Limiti di ammissibilità delle intercettazioni)

9. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 266. - (*Limiti di ammissibilità*). – 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;

g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».

Il **comma 9** sostituisce l'art. 266 c.p.p., che disciplina i limiti di ammissibilità delle intercettazioni.

Attualmente, l'art. 266 c.p.p. prevede, al comma 1, che l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 5 anni determinata a norma dell'art. 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni determinata a norma dell'art. 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo comma, c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 c.p..

Ai sensi del comma 2, negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. (abitazioni o altri luoghi di privata dimora), l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Contrariamente a quanto previsto originariamente dal disegno di legge varato dal Consiglio dei ministri (A.C. 1415), il nuovo comma 1 dell'art. 266 c.p.p., come riformulato dalla Camera dei deputati in sede referente, non modifica l'attuale catalogo di reati per i quali sono consentite le intercettazioni.

L'innovazione prevista è invece quella di estendere il regime previsto per l'ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche anche:

(1) all'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni (i c.d. "tabulati telefonici");

(2) all'"*intercettazione di immagini*" mediante riprese televisive.

I tabulati telefonici

Il nuovo comma 1 dell'art. 266 c.p.p. procede dunque alla equiparazione dell'acquisizione dei tabulati alle intercettazioni telefoniche.

Si ricorda che la questione della applicabilità degli artt. 266-271 c.p.p. ai tabulati telefonici è stata oggetto di numerose pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, che traevano origine dal fatto che, inizialmente, l'acquisizione dei tabulati telefonici non costituiva oggetto di una specifica previsione normativa.

Con la **sentenza n. 81 del 1993**, la Corte costituzionale ha chiarito che gli artt. 266-271 c.p.p. costituiscono l'attuazione per via legislativa di due principi di rango costituzionale: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati.

Secondo la Corte, il particolare rigore delle garanzie previste dai suddetti articoli intende far fronte alla formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati per l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, al fine di salvaguardare l'inviolabile dignità dell'uomo da irreversibili e irrimediabili lesioni.

Ciò posto, non vi può esser dubbio - prosegue la Corte - che "*la particolare disciplina predisposta dagli artt. 266-271 c.p.p. sulle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche si applica soltanto a quelle tecniche che consentono di apprendere, nel momento stesso in cui viene*

espresso, il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, contenuto che, per le modalità con le quali si svolge, sarebbe altrimenti inaccessibile a quanti non siano parti della comunicazione medesima".

La Corte ha sottolineato che le disposizioni di cui agli artt. 266-271 c.p.p. descrivono operazioni e modalità di azione in grado di assumere un qualche significato normativo soltanto ove siano poste in relazione con l'apprensione e l'acquisizione del contenuto di comunicazioni.

Pertanto i contenuti normativi delle disposizioni in questione - che, come si è detto, sono conformati esclusivamente a operazioni relative all'intercettazione del contenuto di conversazioni (telefoniche) - non sono estensibili a differenti forme di intervento nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, nè ad aspetti diversi da quello attinente al contenuto delle comunicazioni medesime (identità dei soggetti, tempo e luogo della conversazione).

La Corte ha osservato comunque che, anche se la tutela relativa alla riservatezza dei dati di identificazione dei soggetti, del tempo e del luogo della comunicazione non si era fino ad allora tradotta in specifiche norme processuali, tuttavia l'acquisizione come mezzi di prova dei dati medesimi non poteva non avvenire nel più rigoroso rispetto delle regole che la stessa Costituzione pone direttamente, con norme precettive, a garanzia della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione. Con specifico riguardo al problema in esame, la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ribadiva che, a norma dell'art. 15 Cost., le informazioni o i dati comportanti intromissioni nella sfera privata attinente al diritto inviolabile della libertà e della segretezza della comunicazione potevano essere acquisiti soltanto sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria (sia questa il PM, il GIP o il giudice del dibattimento), sorretto da un'adeguata e specifica motivazione, diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati.

Successivamente, con **sentenza n. 281 del 1998**, la Corte costituzionale - ribadito che la disciplina di cui agli artt. 266-271 c.p.p. è modellata con esclusivo riferimento all'intercettazione del contenuto delle conversazioni e comunicazioni e non è pertanto estendibile ad istituti diversi, quale l'acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il mero fatto storico della avvenuta comunicazione telefonica - concludeva che, tenendo conto della diversità di discipline che rispettivamente regolano le intercettazioni e i tabulati telefonici, nonchè dei diversi elementi di conoscenza alla cui acquisizione sono rispettivamente finalizzati e delle differenti esigenze investigative che mirano a soddisfare, la pretesa del giudice rimettente di estendere la specifica garanzia dell'autorizzazione giurisdizionale, prevista per l'intercettazione del contenuto di conversazioni, all'acquisizione documentale concernente i soli dati identificativi di tali conversazioni, mediante una sentenza additiva sull'art. 267, comma 1, c.p.p., doveva essere dichiarata inammissibile.

Secondo la Corte, l'intervento richiesto avrebbe comportato il trapianto di un frammento della specifica disciplina dell'intercettazione telefonica al diverso istituto dell'acquisizione dei tabulati. Quest'ultimo istituto sarebbe stato così impropriamente assimilato alle intercettazioni telefoniche, e si sarebbero aperti delicati problemi interpretativi in ordine all'applicazione dei presupposti e dei limiti funzionali alle specifiche esigenze di garanzia che sottostanno alle intercettazioni del contenuto di conversazioni, ma non tutti egualmente riconducibili alla diversa forma di intrusione nella sfera della riservatezza che si realizza mediante l'acquisizione dei tabulati.

La Corte concludeva auspicando che il legislatore provvedesse a disciplinare in modo organico l'acquisizione e l'utilizzazione della documentazione relativa al traffico telefonico, in funzione della specificità di questo particolare mezzo di ricerca della prova.

Facendo seguito alle suddette sentenze della Corte costituzionale, le sezioni unite penali della Corte di cassazione affermavano a più riprese che "Ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli art. 266 s. c.p.p." (Cass. pen, sez. un. 23 febbraio, n. 6); "Per l'acquisizione dei dati esterni relativi al traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa - archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, è sufficiente, in considerazione della limitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato nell'art. 256 c.p.p., eterointegrato dall'art. 15 comma 2 cost., il decreto del p.m. con il quale si dia conto delle ragioni che fanno prevalere sul diritto alla privacy l'interesse pubblico di perseguire i reati. E invero, anche se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero di tale controllo, che attiene a un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento, così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, come nell'udienza preliminare, ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione" (Cass. pen., sez. un. 21 giugno 2000, n. 16).

Accogliendo l'invito della Corte costituzionale, il legislatore provvedeva a disciplinare espressamente l'acquisizione dei tabulati telefonici.

L'art. 132 del Codice della *privacy* (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), come recentemente modificato dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.

109¹², impone agli operatori telefonici di conservare, a fini di accertamento e repressione dei reati:

- per 24 mesi dalla data di comunicazione, i dati relativi al traffico telefonico;
- per 12 mesi dalla data di comunicazione, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.

I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, devono invece essere conservati per trenta giorni.

I dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

Il disegno di legge in esame prevede invece una completa equiparazione tra acquisizione di tabulati telefonici e intercettazioni.

Alla luce della suddetta giurisprudenza costituzionale e di legittimità, si valuti se l'individuazione di un identico bilanciamento tra diritto alla riservatezza e interesse pubblico al perseguimento dei crimini con riferimento a due strumenti di indagine che hanno invece un potenziale lesivo del diritto alla riservatezza estremamente diverso non possa porre problemi di ragionevolezza.

Sarebbe inoltre opportuno chiarire il rapporto tra la disciplina introdotta dal comma in esame e il suddetto art. 132 del Codice della privacy che, come si è detto, continuerà a prevedere un diverso procedimento per l'acquisizione dei tabulati telefonici.

L'intercettazione di immagini mediante riprese televisive

Il disegno di legge in esame prevede altresì l'equiparazione alle intercettazioni di comunicazioni delle "*intercettazioni di immagini mediante riprese visive*".

Parrebbe che l'intenzione sia quella di ricondurre alla disciplina delle intercettazioni tutte le diverse ipotesi che la giurisprudenza definisce di "*captazione di immagini*".

Si ricorda infatti che, in assenza di una disciplina legislativa specifica, la questione della legalità e della conseguente utilizzabilità della prova acquisita attraverso la captazione di immagini è stata oggetto di numerose pronunce, che

¹² "Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE".

hanno riguardato soprattutto la possibilità di procedere alla captazione di immagini in luoghi di privata dimora.

Con ordinanza emessa il 5 luglio 2000, il GIP del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 266-271 c.p.p., e, segnatamente, dell'art. 266, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi.

Con sentenza n. 135 del 24 aprile 2002, nel dichiarare non fondata la suddetta questione di costituzionalità, la Corte costituzionale ha affermato che "la captazione di immagini in luoghi di privata dimora ben può configurarsi, in concreto, come una forma di intercettazione di comunicazioni fra presenti, che si differenzia da quella operata tramite gli apparati di captazione sonora solo in rapporto allo strumento tecnico di intervento, come nell'ipotesi di riprese visive di messaggi gestuali: fattispecie nella quale già ora é applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa della intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora. Stabilire quando la ripresa visiva possa ritenersi finalizzata alla captazione di comportamenti a carattere comunicativo e determinare i limiti entro i quali le immagini concretamente riprese abbiano ad oggetto tali comportamenti é, d'altra parte, una questione che spetta al giudice *a quo* risolvere.

Il problema di costituzionalità si configura solo ove si fuoriesca dall'ipotesi della videoregistrazione di comportamenti di tipo comunicativo, venendo allora in considerazione soltanto l'intrusione nel domicilio in quanto tale. In questo caso, il modello normativo evocato dal giudice *a quo* come *tertium comparationis* é inconferente, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto: la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato; l'invasione della sfera della libertà domiciliare in quanto tale, dall'altro. Sebbene, infatti, come già accennato, libertà di domicilio e libertà di comunicazione rientrano entrambe in una comune e più ampia prospettiva di tutela della "vita privata" — tanto da essere oggetto di previsione congiunta ad opera dei citati artt. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; nonché, da ultimo, ad opera dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — esse restano significativamente differenziate sul piano dei contenuti. La libertà di domicilio ha una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo. La libertà di comunicazione, per converso — pur presentando anch'essa un fondamentale profilo negativo, di esclusione dei soggetti non legittimati alla percezione del messaggio informativo — ha un contenuto qualificante positivo, quale momento di contatto fra due o più persone finalizzato alla trasmissione di dati significanti. L'ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni potrebbe perciò essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell'art. 14 Cost.; ferma restando, per l'importanza e la delicatezza degli interessi coinvolti, l'opportunità di un riesame complessivo della materia da parte del legislatore stesso".

Tale pronuncia non ha però risolto i dubbi interpretativi e alcune pronunce della Corte di cassazione hanno affermato che le riprese video filmate vanno considerate prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 c.p.p.¹³, e non vanno, per contro, ritenute appartenenti al *genus* delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, con la conseguenza che ad esse non si applica la disciplina di cui agli art. 266 ss. c.p.p., ma soltanto il limite della libertà morale della persona, sancito in via generale dall'art. 14 Cost. e verificato dal giudice, di volta in volta, con riferimento alla utilizzabilità della prova (Cass. pen., sez. IV, 18 giugno 2003, n. 44484, in Cass. pen. 2004, 3280).

A risolvere il conflitto sono intervenute le Sezioni unite della Suprema Corte, secondo le quali "A differenza delle riprese visive in luoghi pubblici, quelle di comportamenti non comunicativi eseguite in ambito domiciliare, siccome eseguite in violazione dell'art. 14 Cost., sono illegittime e processualmente inutilizzabili; né esse, al fine di ammetterne la legittimità e l'utilizzabilità, possono essere qualificate come "prova atipica" ex art. 189 c.p.p., giacché tale categoria presuppone pur sempre la formazione lecita della prova" (Cass. pen., sez. un. 28 marzo 2006, n. 26795, in Guida al diritto 2006, 33, 51).

Con ordinanza del 25 gennaio 2006, il Tribunale di Varese ha nuovamente sollevato, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 14, primo e secondo comma, e 15 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non estende la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti "a qualsiasi "captazione di immagini in luoghi di privata dimora"", ancorché "non configurabile in concreto come forma di intercettazione di comunicazioni tra presenti" (nel caso di specie, si trattava di riprese eseguite con una videocamera, collocata su un edificio adiacente l'abitazione dell'indagato e puntata sul davanzale di una finestra dell'abitazione stessa).

Con sentenza n. 149 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la suddetta questione di legittimità costituzionale.

La Corte ha osservato che l'art. 14 Cost. tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi. Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell'inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia non tanto – o non solo – come difesa rispetto ad una intrusione di tipo fisico; quanto piuttosto come presidio di un'intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa – attraverso l'uso di strumenti tecnici – anche senza la necessità di un'intrusione fisica.

Ne consegue logicamente che, affinché scatti la protezione dell'art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora; ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Per contro, se l'azione – pur svolgendosi in luoghi di privata dimora – può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti

¹³ Art. 189 c.p.p. "(Prove non disciplinate dalla legge). 1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova".

(paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza; e le videoregistrazioni a fini investigativi non possono, di conseguenza, che soggiacere al medesimo regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In una simile ipotesi, difatti, le videoregistrazioni non differiscono, sostanzialmente, dalla documentazione filmata di un'operazione di osservazione o di appostamento, che ufficiali o agenti di polizia giudiziaria potrebbero compiere collocandosi, di persona, al di fuori dell'abitazione.

Infine, si ricorda che - come richiamato anche dalle Sezioni unite nella già menzionata sentenza 26795/2006 - le immagini tratte da riprese visive in luoghi pubblici, tanto se avvenute al di fuori del procedimento (ad esempio, videoregistrazioni effettuate con impianti di videosorveglianza effettuate con impianti di videosorveglianza, installati in esercizi pubblici), quanto se avvenute nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria, sono pacificamente ritenute utilizzabili dalla giurisprudenza di legittimità.

Il disegno di legge in esame sembrerebbe ricondurre nell'ambito della disciplina delle intercettazioni tutta la materia della captazione di immagini, indipendentemente dal fatto che essa avvenga in un luogo di privata dimora non accessibile ad estranei, in un luogo di privata dimora che può invece essere liberamente osservato da estranei o in un luogo pubblico e senza distinguere tra comportamenti a carattere comunicativo e altri comportamenti.

Si valuti la compatibilità di tale assetto con la ricordata giurisprudenza costituzionale che, come si è visto, pone in evidenza le specificità di ognuna delle suddette situazioni.

Si valuti, in particolare, la menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2008, che ha escluso la fondatezza di una pretesa alla riservatezza, se l'azione - pur svolgendosi in luoghi di privata dimora - può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (e dunque, a fortiori, se ciò avvenga in un luogo pubblico).

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 1993, si valuti se le disposizioni di cui agli artt. 266-271 c.p.p. descrivano operazioni e modalità di azione in grado di assumere significato normativo anche in relazione alla captazione di immagini.

Sarebbe inoltre opportuno chiarire l'utilizzabilità delle riprese effettuate mediante le telecamere installate da soggetti pubblici e privati.

Si valuti, in particolare, il coordinamento con:

- l'art. 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11¹⁴, che autorizza i Comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I dati raccolti mediante tali sistemi possono essere conservati sino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo particolari esigenze di ulteriore conservazione;

- l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28¹⁵, con cui si dispone che gli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità utilizzati per lo svolgimento di partite di calcio devono essere dotati di strumenti di videosorveglianza delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto, sia nelle sue immediate vicinanze.

Le intercettazioni ambientali

Il nuovo comma 2 dell'art. 266 c.p.p. rende più difficile il ricorso alle intercettazioni tra presenti (c.d. "intercettazioni ambientali").

Nella sua formulazione attuale, l'art. 266, comma 2, c.p.p. prevede che le intercettazioni ambientali siano consentite in tutti i casi in cui sono consentite quella telefoniche.

E' però previsto che qualora l'intercettazione debba essere effettuata presso l'abitazione di una persona o altro luogo di privata dimora, nel quale si compiono, cioè, gli atti caratteristici della vita domestica (art. 614 c.p.), essa è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

La nuova formulazione del comma 2 dell'art. 266 elimina il riferimento ai luoghi ove si svolgono gli atti caratteristici della vita domestica, per cui le intercettazioni ambientali sarebbero consentite, a prescindere dal luogo ove vengano effettuate, solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tale luogo si stia svolgendo l'attività criminosa (e sempre che si tratti dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni telefoniche).

¹⁴ "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

¹⁵ "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

Articolo 1, comma 10

(Presupposti e forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni)

10. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall'articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;

c) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

«1-bis. Nella valutazione degli evidenti indizi di colpevolezza si applica l'articolo 203.

1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato.

1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni,

anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;
 f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla

proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;

g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

Il comma 10 reca modifiche all'art. 267 c.p.p., relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni.

Attualmente, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., il PM richiede al GIP l'autorizzazione a disporre l'intercettazione.

Il GIP, con decreto motivato, concede l'autorizzazione solo nel caso in cui:

(1) l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione dell'indagine;

(2) vi siano gravi indizi di reato. Secondo la Corte di cassazione, "tale requisito va inteso non in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma

*come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche"*¹⁶. La Suprema Corte afferma inoltre costantemente che "i gravi indizi di reato, e non di reità, che, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni devono concernere l'esistenza dell'illecito penale e non la colpevolezza di un determinato soggetto, sicchè per procedere legittimamente alle operazioni non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine; né la mancata individuazione dell'autore dell'illecito in relazione al quale è disposta l'intercettazione influisce sull'utilizzabilità dei suoi esiti nello stesso procedimento, a fini di prova di condotte criminose collegate"¹⁷.

Nei casi di urgenza, quando vi è fondato timore di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, è lo stesso PM a disporre l'intercettazione con decreto motivato. Tale decreto va comunicato immediatamente e comunque non oltre 24 ore al GIP. Il giudice, entro 48 ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del PM non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. Il decreto del PM che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i 15 giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 15 giorni, qualora ne permangano i presupposti.

I decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni sono annotati, in ordine cronologico, su un apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero. Per ciascuna intercettazione, vengono annotati l'inizio e il termine delle operazioni¹⁸.

Lettera a): la richiesta del PM

La **lettera a)** prevede che la richiesta di autorizzazione del PM debba sempre essere corredata dell'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106¹⁹ prevede che l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del

¹⁶ Cass. Pen., sez. V, 8 ottobre 2003, n. 41131, in Cass. Pen., 2004, 4, 1337.

¹⁷ Cass. Pen., sez. I, 3 dicembre 2003, n. 16779, in Dir. e giust., 2004, 41, 111. V. anche Cass. pen. 17 ottobre 2006, n. 42017 e 16 novembre 2005, n. 1848.

¹⁸ "Il decreto di proroga della durata dell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni non richiede alcuna motivazione allorché risponda a tutti i requisiti del decreto autorizzativo originario, rinviando ad esso implicitamente per ogni necessaria indicazione" (Cass. pen., 20 dicembre 2004, n. 2612). In tale sede, la Corte ha ricordato altresì che l'onere della motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali esige una "minore specificità rispetto a quella del decreto di autorizzazione originario" (la Corte cita quali precedenti: Cass., sez. I, 22 dicembre 1998, Laghi; Id., sez. VI, 5 ottobre 1994, Celone).

¹⁹ "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150".

procuratore aggiunto o del magistrato delegato sia necessario per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali.

Tuttavia, il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede. L'assenso scritto non è necessario nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'art. 390 c.p.p., ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p..

(segue): la competenza ad autorizzare le intercettazioni

La lettera a), inoltre, attribuisce la competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione - attualmente del GIP - al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale.

Né la relazione illustrativa né la relazione tecnica contengono alcun riferimento all'impatto che l'accentramento territoriale e la collegialità - al di fuori di un'opera di ripensamento complessivo della geografia giudiziaria - determinerebbero sulle risorse e sulla funzionalità degli uffici giudiziari interessati.

A tal proposito, si ricorda che la Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ) ha esortato i legislatori nazionali ad effettuare ex ante una valutazione dell'impatto che ogni disegno di legge potrebbe avere sull'attività degli uffici giudiziari²⁰.

Sul punto, il Consiglio superiore della magistratura, nel parere sull'A.C. 1415, reso in data 17 febbraio 2009, ha sottolineato che *"Per alcuni tribunali distrettuali di minori dimensioni la disciplina attuale delle incompatibilità, congiunta con l'attribuzione del potere autorizzatorio ad un organo collegiale diverso dal GIP, determinerebbe il pericoloso approssimarsi di quel limite di saturazione oltre il quale si verifica la materiale impossibilità di celebrare i processi"*.

Si segnala che un analogo trasferimento di competenze verso i tribunali delle città capoluogo di distretto è previsto dall'art. 25 dell'A.S. 1440, attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato, che delega il Governo ad attribuire la competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale del luogo ove ha sede

²⁰ Il 13 settembre 2005, il CEPEJ ha approvato un documento, denominato "Programma Quadro", recante una serie di linee d'azione di cui si suggerisce l'adozione agli Stati membri del Consiglio d'Europa, al fine di consentire che ogni processo si svolga entro un limite temporale (non semplicemente ragionevole, bensì) ottimale e prevedibile *ex ante*.

la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto la misura.

Si segnala inoltre che l'art. 1, comma 1, lettera a), del suddetto A.S. 1440 prevede un ampliamento dell'ambito di competenza delle corti di assise (che non sono istituite presso tutti i tribunali, bensì presso quelli indicati nella tabella N allegata al D.P.R. 30 agosto 1951, n. 757²¹ ed hanno, quindi, giurisdizione sul "circolo": ossia, di regola, sul territorio di più tribunali).

(segue): la forma del provvedimento di autorizzazione

Per quanto riguarda la forma del provvedimento, si tratta di un decreto motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile.

Si valuti l'opportunità di chiarire cosa si intende mediante il ricorso all'avverbio "contestualmente".

(segue): i presupposti del provvedimento

Come si è detto, attualmente l'art. 267, comma 1, c.p.p. prevede, in generale, i seguenti presupposti:

- (1) sussistenza dei gravi indizi di reato;
- (2) assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

La nuova formulazione rende molto più stringenti tali presupposti, richiedendo:

- (1) la sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza;
- (2) l'assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini;
- (3) la sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice.

Per quanto riguarda, in particolare, la sussistenza di "*evidenti indizi di colpevolezza*" in luogo degli attuali "*gravi indizi di reato*", si ricorda che le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono previste dal codice di procedura penale tra i mezzi di ricerca della prova. Esse sono dunque preordinate ad acquisire elementi in merito alla colpevolezza.

²¹ "Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di Corti di assise".

Il requisito in questione, inoltre, sembrerebbe escludere il ricorso alle intercettazioni di comunicazioni, alle riprese di immagini e all'acquisizione di tabulati nel corso di procedimenti contro ignoti (sul punto, tuttavia, v. *infra*).

Si valuti dunque se la disposizione in esame non possa presentare criticità dal punto di vista della ragionevolezza, nonché dell'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono, bene di rango costituzionale che, secondo quanto costantemente affermato dalla Corte costituzionale, deve trovare il corretto bilanciamento con il diritto alla riservatezza con il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni (sentenza n. 366 del 1991, sentenza n. 81 del 1993, sentenze nn. 63 e 463 del 1994, sentenza n. 281 del 1998).

Si segnala inoltre che la Suprema Corte, nella già ricordata sentenza 8 ottobre 2003, n. 41131, ha rilevato che il rafforzamento dell'attuale presupposto dei gravi indizi di reato si porrebbe in tendenziale contraddizione con il presupposto della indispensabilità dell'intercettazione, perché *"quanto più gravi fossero gli indizi tanto meno indispensabile sarebbe l'intercettazione"*.

Con riferimento, invece, all'impossibilità di utilizzare i contenuti delle intercettazioni dello stesso procedimento per poter richiedere altre intercettazioni, si ricorda che il Procuratore nazionale antimafia, nel corso della seduta della Commissione parlamentare antimafia del 25 febbraio 2009, ha affermato che: *"Chi ha esperienza delle indagini sugli stupefacenti sa che le consegne e le attività di spaccio emergono dalle intercettazioni. E' una sorta di filiera in cui ci sono momenti di consegna e di traffico e intervengono altri soggetti che vanno anch'essi intercettati, se si vuole risalire ai cervelli dell'organizzazione. Se poi si voglio prendere solo gli spacciatori, allora il problema non esiste. Secondo la nuova disciplina, la ricerca di elementi esterni alle intercettazioni del medesimo procedimento significa che per poter ottenere da un tribunale collegiale l'autorizzazione ad intercettare bisogna trovare indizi ed elementi in qualche altra attività di indagine esterna a quella stessa intercettazione che si sta compiendo. Capisco che questa possa essere una soluzione tesa a limitare le intercettazioni, ma dobbiamo sapere che tanti reati in itinere non si potranno scoprire o seguire nel loro iter attuativo, perché non sarà più possibile intercettarli"*.

Lettera b): la trasmissione del fascicolo

La **lettera b)** prevede che il PM, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmetta al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti.

La disposizione in esame non esplicita quali siano le modalità concrete di tale trasmissione.

Considerato che il giudice competente è quello del capoluogo del distretto e che dunque interi fascicoli dovrebbero viaggiare tra una città e l'altra, si valuti l'impatto che la disposizione in questione potrebbe avere sulla funzionalità degli uffici, oltre che i possibili profili di problematicità in termini di riservatezza.

Lettera c): i procedimenti contro ignoti

Per i procedimenti contro ignoti i nuovi commi 1-ter e 1-quater - il cui inserimento nell'art. 267 c.p.p. è previsto dalla **lettera c)** - prevedono la richiesta della persona offesa per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, "al solo fine di identificare l'autore del reato".

Negli stessi procedimenti, è sempre consentita l'acquisizione dei tabulati telefonici, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.

Si valuti l'opportunità di chiarire il rapporto tra la disciplina per i procedimenti contro ignoti di cui ai nuovi commi 1-ter e 1-quater dell'art. 266 c.p.p. ed i nuovi presupposti per l'autorizzazione, di cui al comma 1 del medesimo articolo, che - richiedendo la sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza - sembrerebbe escludere il ricorso alle intercettazioni di comunicazioni, alle riprese visive e all'acquisizione dei tabulati nei procedimenti contro ignoti.

Non è chiaro se la richiesta della persona offesa sia un presupposto ulteriore rispetto ai presupposti di cui al comma 1 o sia alternativo agli stessi.

Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire il significato della limitazione dell'intercettazione "al solo fine di identificare l'autore del reato".

Si segnala che, con riferimento all'impatto che la disposizione in esame potrebbe avere sulle materia di competenza del suo ufficio, preoccupazione è stata manifestata dal Procuratore nazionale antimafia nel corso dell'audizione in Commissione nazionale antimafia del 25 febbraio 2009. Egli ha sottolineato che, nei casi di estorsione, molto spesso la vittima non vuole assolutamente denunciare il fatto e dunque non presterebbe il proprio consenso all'intercettazione: "Ciò significa non potere effettuare indagini su una serie di reati che oggi invece sono utilissime, perché molto spesso si inizia a indagare sul contenuto di una intercettazione su una estorsione e si coglie l'associazione che sta dietro quell'atto criminale. Non si parte necessariamente dall'associazione per vedere quali reati si commettono. Anzi, è il contrario: si parte da un dato, da un fatto concreto, da una denuncia".

Lettera d): intercettazioni in caso d'urgenza

La **lettera d)** novella il comma 2 dell'art. 267 c.p.p., relativo ai casi d'urgenza, apportandovi modifiche conseguenti a quelle di cui alla lettera a) del comma in esame.

Lettera e): la durata delle intercettazioni

Il nuovo comma 3 dell'art. 267 c.p.p., come modificato dalla **lettera e)**, reca invece una disciplina innovativa della durata delle operazioni di intercettazione, introducendo un limite massima di durata delle stesse.

Come si è già ricordato, attualmente tale durata non può superare i 15 giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 15 giorni, qualora ne permangano i presupposti.

In base al nuovo testo, la durata delle operazioni è prevista per un periodo massimo di 30 giorni (anche non continuativo) ed è consentita una prima proroga da parte del tribunale su richiesta motivata del PM fino a 15 giorni, anche non continuativi.

La richiesta del PM deve contenere l'indicazione dei risultati acquisiti.

Un'ulteriore proroga fino a 15 giorni, anche non continuativi, può essere concessa solo qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga.

Pertanto, la durata delle operazioni non potrà in nessun caso superare i 60 giorni.

Lettera f): le intercettazioni nell'ambito di indagini per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.

Il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 267 c.p.p. - introdotto dalla **lettera f)** - reca una disciplina speciale per il caso in cui l'intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di particolare allarme sociale di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p..

Il riferimento ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. è ai delitti di grave allarme sociale previsti dagli artt. 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o all'acquisto e vendita di schiavi), 600 (riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e vendita di schiavi), 416-*bis* (associazione mafiosa) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) c.p.; ai delitti commessi

avvalendosi delle condizioni d'intimidazione previste dal predetto art. 416-*bis* ossia al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, nonché dei delitti previsti dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e dall'art. 291-*quater* del D.P.R. 43/1973 (TU doganale) (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

Il riferimento al successivo comma 3-*quater* è ai delitti aventi finalità di terrorismo.

Nei casi suddetti:

(1) come è già stato detto, l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni, le riprese visive e l'acquisizione dei tabulati è data se vi sono "*sufficienti indizi di reato*" (e non "*evidenti indizi di colpevolezza*");

(2) la durata massima delle operazioni è aumentata a 40 giorni, e può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di 20 giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il PM;

(3) le intercettazioni ambientali sono consentite anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove sono disposte si stia svolgendo l'attività criminosa.

Si segnala che il nuovo comma 3-bis sembrerebbe presentare un difetto di coordinamento interno, laddove, nel primo periodo, afferma che "Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato". Si ricorda infatti che, nella nuova formulazione di cui al comma 9 del disegno di legge in esame, le operazioni previste dall'art. 266 c.p.p. non si esauriscono nelle sole intercettazioni.

Tale nuova disciplina riprende, con alcune differenze, la disciplina attualmente prevista dall'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,²² di cui il comma 32 del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione.

La disciplina introdotta dal disegno di legge in esame differisce da quella di cui all'attuale art. 13 del decreto-legge 152/1991 per i seguenti profili:

(1) essa si riferisce in maniera specifica ai soli delitti elencati dall'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p., mentre la disciplina attualmente in vigore ha un campo di applicazione più ampio, in quanto si applica ai delitti di criminalità organizzata e di minaccia col mezzo del telefono.

Si ricorda che, nel parere reso sull'A.C. 1415 in data 17 febbraio 2009, il Consiglio superiore della magistratura ha evidenziato che "*il concetto di "criminalità organizzata", in base al quale oggi è possibile l'utilizzazione della*

²² "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

procedura "speciale", risulta più ampio di quello descritto mediante il riferimento all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, c.p.p.: ad esempio la giurisprudenza prevalente ritiene che in tale concetto ricadano tutte le fattispecie associative, compreso l'art. 416 c.p. "semplice", laddove nella prescrizione contenuta negli articoli 51, comma 3-bis e 3-quater, ricadono solo una parte di tali fenomeni criminali, sebbene la parte largamente prevalente".

(2) Essa copre tutte le operazioni di cui all'art. 266 c.p.p., come riformulato dal comma 9 del disegno di legge in esame (quindi anche l'intercettazione di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione dei tabulati telefonici), mentre la disciplina attualmente in vigore si riferisce alle sole intercettazioni. Pertanto l'equiparazione tra intercettazioni di comunicazioni, riprese visive e acquisizione di tabulati troverà applicazione anche nei confronti dei reati di mafia;

(3) conformemente a quanto disposto in via generale dal comma 3 dell'art. 267 c.p.p., come riformulato dal comma 10, lettera e), del disegno di legge in esame, la proroga è autorizzata dal tribunale e non più dal giudice;

(4) viene introdotto il riferimento al termine di durata massima delle indagini preliminari come durata massima delle proroghe.

Lettere f) e g): il soggetto incaricato di svolgere le operazioni

La lettera f) introduce nell'art. 267 c.p.p. anche un nuovo comma 3-ter, ai sensi del quale nel decreto che dispone l'intercettazione il PM deve indicare l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui lo stesso PM non vi proceda personalmente.

La **lettera g)** aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 267 c.p.p., in merito alle modalità di svolgimento delle operazioni di intercettazione.

Il testo vigente del predetto comma fa obbligo al PM di procedere alle operazioni personalmente o avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Il periodo aggiuntivo introdotto dal disegno di legge in esame precisa che nei casi di cui al comma 3-bis (indagini relative ad un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia telefonica), il PM e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

Tal periodo aggiuntivo riproduce il comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 152/1991 del quale il comma 32 del disegno di legge in esame prevede l'abrogazione.

Lettera h): annotazioni nel registro delle intercettazioni

La **lettera h)**, infine, sostituisce il comma 5 dell'art. 267 c.p.p., rendendo più stringenti e puntuali gli adempimenti relativi alle annotazioni nel registro delle intercettazioni.

La disciplina vigente impone di annotare in un apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del PM, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

La novella, nel precisare che il registro è tenuto in ogni procura della Repubblica (invece che nell'ufficio del PM), fa obbligo di annotarvi, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni, oltre che - come già previsto attualmente - l'inizio e il termine delle operazioni relative a ciascuna intercettazione (come già attualmente prescritto).

Articolo 1, comma 11
(Esecuzione delle operazioni di intercettazione)

11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti

sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile

delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

Il **comma 11** apporta modifiche all'art. 268 c.p.p., relativo all'esecuzione delle operazioni di intercettazione.

L'art. 268 c.p.p. attualmente prevede che le comunicazioni intercettate siano registrate e delle operazioni sia redatto verbale (comma 1). Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (comma 2). Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il PM può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria (comma 3). Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il PM può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (comma 3-bis). I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al PM. Entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal PM, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga (comma 4). Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il PM a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari (comma 5).

Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il PM e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima (comma 6). Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento (comma 7). I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 (comma 8).

Lettera a): il contenuto del verbale

La **lettera a)** sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 268 c.p.p.

Il nuovo comma 1 dell'art. 268 c.p.p. conferma che le comunicazioni intercettate sono registrate e che delle operazioni è redatto verbale (come già attualmente previsto), aggiungendo che i verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato disciplinato dall'art. 269 c.p.p., come riformulato dal comma 12 del disegno di legge in esame (v. *infra*).

Quanto al comma 2, la nuova formulazione estende il contenuto del verbale (che attualmente si limita a dar conto, anche sommariamente, del contenuto delle comunicazioni intercettate), precisando che esso deve recare:

- l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione,
- la descrizione delle modalità di registrazione,
- l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione.

Nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

In altri termini il nuovo comma 2 dell'art. 268 c.p.p. riprende il contenuto dell'attuale comma 1 dell'art. 8 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che, conseguentemente, viene abrogato dal comma 23 del disegno di legge in esame

Lettere a) e b): il luogo di effettuazione delle operazioni di registrazione e di ascolto

Per quanto attiene al comma 3, il testo vigente precisa che le operazioni di intercettazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, fermo restando che, ove tali impianti siano insufficienti o inadeguati ed esistano eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può autorizzare, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

Il nuovo testo del comma 3 concentra a livello distrettuale le operazioni di registrazione. Infatti:

- le operazioni di registrazione saranno compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte di appello;
- le operazioni di ascolto saranno compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica o, previa autorizzazione del PM, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.

Si segnala che la disposizione in esame non specifica presso quale ufficio debbano essere istituiti i centri di intercettazione telefonica aventi gli impianti necessari per le operazioni di registrazione (essa si limita a affermare che tali centri siano "istituiti presso ogni distretto di corte di appello").

La relazione illustrativa precisa che l'innovazione concernente i centri di intercettazione telefonica tiene conto di quanto previsto dall'art. 2, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) che ha autorizzato il Ministero della giustizia ad avviare, entro il 31 gennaio 2008, la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di altre forme di comunicazione informatica o telematica, disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria.

Il nuovo sistema – sempre secondo la relazione illustrativa – è volto a limitare i soggetti che hanno accesso alle intercettazioni e a garantire un miglior livello di sicurezza nell'acquisizione e nel trattamento dei dati, oltre che un risparmio di spesa.

Non viene modificato l'attuale comma 3-*bis* dell'art. 268 c.p.p., ai sensi del quale, quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il PM può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

La **lettera b)** inserisce un comma 3-*ter* nell'art. 268 c.p.p., al fine di attribuire ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica

territorialmente competenti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, sui menzionati centri di intercettazione e sui punti di ascolto.

Lettera c): il deposito in segreteria

La **lettera c)** sostituisce i commi 4, 5 e 6 del citato art. 268 c.p.p..

Il nuovo testo del comma 4 conferma che i verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al PM e che, entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, essi devono essere depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione.

Le novità previste dal disegno di legge in esame sono le seguenti:

(1) il tempo durante il quale i verbali e le registrazioni devono restare depositati in segreteria non può essere inferiore a 5 giorni;

(2) la proroga viene disposta dal tribunale (e non dal giudice), su istanza delle parti, qualora la proroga sia necessaria tenuto conto del "loro numero" (*non è chiaro se il numero al quale si fa riferimento sia quello delle parti o quello dei verbali*) e del numero e della complessità delle intercettazioni.

Il comma 5 viene riformulato, chiarendo che:

- il soggetto competente ad autorizzare il PM a ritardare il deposito è il tribunale (e non il giudice);
- l'autorizzazione deve essere motivata;
- il termine ultimo per il deposito è la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari (attualmente, si parla della chiusura delle indagini preliminari).

Si segnala che l'art. 6, comma 1, lettera i), dell'A.S. 1440, attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato, modifica la disciplina dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p., escludendo l'obbligo di notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari quando il PM abbia già provveduto ad inviare all'indagato l'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p., ovvero altro atto equipollente.

Il nuovo comma 6 chiarisce che i difensori delle parti ricevono immediatamente avviso che, entro il termine per il deposito di cui ai commi 4 e 5, possono prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, confermando altresì la facoltà di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Viene introdotto il riferimento alla facoltà di prendere visione delle videoregistrazioni.

Viene inoltre vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.

Si ricorda che, con sentenza n. 336 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.

Lettera d): lo stralcio

La **lettera d)** inserisce i commi 6-*bis* e 6-*ter* nel citato art. 268 c.p.p..

Il comma 6-*bis* innova la disciplina vigente, vietando lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito in segreteria.

Con riferimento alla disposizione in esame, il Procuratore nazionale antimafia, nel corso della seduta della Commissione parlamentare antimafia del 25 febbraio 2009, ha evidenziato un problema tecnico: "*... a volte le intercettazioni accertano dei reati sui quali le indagini devono proseguire; esse però devono essere stralciate perché non pertinenti al procedimento per cui sono state disposte le indagini. Se c'è l'obbligo di depositare gli atti e questi non possono essere stralciati prima del deposito, come si può evitare che la difesa venga a conoscenza di queste intercettazioni? Anche in questo caso si tratta di un problema semplice: basta prevedere questa possibilità oppure ritardare il deposito per la difesa, bisogna però fare sempre in modo che quest'ultima non venga a conoscenza prima che si possa compiere l'indagine per il reato emerso da quelle intercettazioni*".

Il comma 6-*ter* ridisegna il procedimento di stralcio, attualmente disciplinato dal comma 6 dell'art. 268 c.p.p., il quale prevede, all'ultimo periodo, che PM e difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima.

Il disegno di legge in esame introduce invece una udienza innanzi al tribunale in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 c.p.p..

L'art. 127 c.p.p. regola appunto il procedimento in camera di consiglio.

In tali casi il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori, almeno 10 giorni prima dell'udienza. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio (comma 1). Fino a 5 giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria (comma 2). Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo (comma 3).

Il comma 4 dispone che l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 determina la nullità del procedimento (comma 5). L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico (comma 6). Ai sensi dei commi 7 e 8, l'ordinanza con la quale il giudice decide può essere impugnata con ricorso per cassazione, che non ne sospende l'esecuzione salvo diverso provvedimento del giudice che l'ha emessa.

L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito (comma 9). Infine, il comma 10 specifica che il verbale di udienza è redatto in forma riassuntiva²³.

Lettera e): la trascrizione integrale

La **lettera e)** riscrive i commi 7 e 8 del predetto art. 268 c.p.p.. La Camera dei deputati ha inoltre previsto l'inserimento di un nuovo comma *7-bis*.

Quanto al comma 7, l'attuale formulazione prevede che spetta al giudice disporre la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.

La novella specifica che tali operazioni sono ora disposte dal tribunale nei soli casi in cui le ritenga necessarie ai fini della decisione da assumere. Resta confermato che le trascrizioni e le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

Si valuti l'opportunità di chiarire il coordinamento tra il comma 7 e il precedente nuovo comma 6-ter, per chiarire se la trascrizione integrale debba essere strumentale alla decisione che il tribunale deve assumere in esito all'udienza di stralcio.

La decisione che il tribunale deve assumere, ai sensi del comma 7, sembrerebbe essere quella in merito all'acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunicazione cui è preordinata l'udienza ex art. 6-ter. Senonchè, la nuova formulazione del comma 7 riferisce la trascrizione integrale a registrazioni e informazioni contenuti nei flussi di comunicazioni già "acquisite" e non invece "da acquisire" (così innovando rispetto alla attuale disciplina).

Il nuovo comma *7-bis* stabilisce che è sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il

²³ La Corte costituzionale, con la sentenza 28 novembre-3 dicembre 1990, n. 529, ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 127, comma decimo, c.p.p., nella parte in cui, dopo la parola "redatto", prevede "soltanto" anziché "di regola".

tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

Il nuovo comma 8 attribuisce ai difensori la facoltà di estrarre copia delle trascrizioni e di fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico (la disciplina vigente prevede la trasposizione su nastro magnetico). La disposizione ribadisce inoltre, analogamente a quanto già attualmente previsto, che in caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati ovvero copia della stampa delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

Articolo 1, comma 12
(Conservazione della documentazione)

12. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».

Il **comma 12** modifica i commi 1, 2 e 3 dell'art. 269 c.p.p. in materia di conservazione della documentazione, prevedendo la conservazione dei verbali e dei supporti contenenti le registrazioni in un archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM, e ridefinendo le competenze in merito alla distruzione della documentazione non necessaria per il procedimento a tutela della riservatezza.

Attualmente, l'art. 269 c.p.p. prevede che i verbali e le registrazioni siano conservati integralmente presso il PM che ha disposto l'intercettazione (comma 1). Salvo quanto previsto dall'art. 271 comma 3, c.p.p., le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'art. 127 c.p.p. (comma 2). La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale (comma 3).

In particolare, viene sostituito il comma 1. Nella formulazione attuale tale comma si limita a prevedere che i verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il PM che ha disposto l'intercettazione.

Il nuovo testo stabilisce invece che i verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo.

Viene modificato altresì il comma 2 dello stesso art. 269 c.p.p., al fine di precisare che le registrazioni – da conservare fino a sentenza non più soggetta ad

impugnazione – siano successivamente distrutte nelle forme di cui al comma 3 (ossia sotto il controllo dell'autorità giudiziaria e con verbalizzazione delle operazioni).

Infine, ai commi 2 e 3, viene ridefinita la competenza dell'autorità giudiziaria in merito alla distruzione della documentazione non necessaria per il procedimento a tutela della riservatezza. La competenza ad autorizzare tale distruzione (su istanza delle parti interessate) e a controllarne l'esecuzione, oggi spettante al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione, passa al tribunale, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 del disegno di legge in esame.

Articolo 1, comma 13

(Utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti)

13. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo

che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

Il **comma 13** novella l'art. 270 c.p.p., riducendo i margini di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate.

In particolare, la novella riguarda il comma 1 dell'art. 270 c.p.p. che attualmente vieta l'utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state disposte, salvo che dette intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

L'art. 380 c.p.p. prevede come obbligatorio l'arresto in flagranza di delitto non colposo consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni (comma 1).

Analogo arresto è obbligatorio in relazione alla flagranza di una specifica serie di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali (comma 2): a) delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241 e ss, c.p.) per i quali è stabilita la pena della reclusione tra 5 e 10 anni; b) devastazione e saccheggio (art. 419); c) delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422 e ss., c.p.) per i quali è stabilita la pena della reclusione tra 3 e 10 anni; d) delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), induzione alla prostituzione minorile (art. 600-*bis*, primo comma, c.p.), (realizzazione di esibizioni pornografiche minorili, produzione, induzione alla partecipazione, realizzazione e commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-*ter*, commi primo e secondo, c.p.) anche se riferito a quello cd. "virtuale" di cui all'articolo 600-*quater*.1); turismo sessuale (art. 600-*quinquies*, c.p.); d-*bis*) delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609-*bis* c.p., escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art. 609-*octies* c.p.; e) specifiche ipotesi di furto aggravato (art. 624 c.p.) e e-*bis*) furto in abitazione o con strappo (art. 624-*bis*); f) rapina (art. 628) e estorsione (art. 629); g) specifici delitti in materia di armi ed esplosivi); h) produzione, traffico e detenzione di droga (art. 73, TU 309/1990), escluso il caso di lieve quantità; i) delitti di terrorismo puniti con la reclusione tra 4 e 10 anni, l) specifici delitti in tema di

associazioni segrete vietate (di tipo massonico, militare con finalità anche indirettamente, politiche, volte alla riorganizzazione del partito fascista, avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;-bis) partecipazione, promozione, direzione e organizzazione dell'associazione di tipo mafioso; m) promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere, se diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma 2.

Il comma 13 in esame ribadisce il principio generale secondo cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state autorizzate e disposte.

La disposizione tuttavia circoscrive la deroga a tale principio. Eliminato il vigente riferimento ai procedimenti per i reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, si consente l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, solo quando esse risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli artt. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), c.p.p., a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.

Si segnala che una disciplina speciale per i processi relativi ai delitti di cui agli artt. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), c.p.p., è prevista anche dall'art. 4, comma 1, lettera c), dell'A.S. 1440, che circoscrive esclusivamente a tali processi la possibilità, prevista dall'art. 238-*bis* c.p.p., di acquisire le sentenze divenute irrevocabili, ai fini della prova di fatto in esse accertato.

Articolo 1, comma 14

(Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza)

14. L'articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270-bis. - *(Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza)*. – 1. Quando le operazioni previste dall'articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all'articolo 267, comma 3, l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall'inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo e nello stesso termine in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è

personalmente responsabile dell'esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l'attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall'articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

6. L'opposizione del segreto di Stato impedisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione

non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.

7. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.

8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di

Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l'autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. 9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

Il **comma 14** reca la sostituzione integrale dell'art. 270-*bis*, in materia di intercettazioni di comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.

L'art. 270-*bis* è stato introdotto nel codice di procedura penale dall'art. 28 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che ha riformato il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.

Attualmente, esso disciplina il caso in cui l'autorità giudiziaria abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di soggetti appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o ai servizi di informazione per la sicurezza (si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della suddetta legge 124/2007, per "servizi di informazione per la sicurezza" si intendono l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)).

In tal caso, è stato previsto un procedimento - volto ad accertare la sussistenza del segreto di Stato in dette comunicazioni di servizio - analogo a quello che disciplina l'opposizione del segreto di Stato in sede di deposizione davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 202 c.p.p..

Il procedimento prevede che, una volta terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmetta al Presidente del Consiglio le informazioni di cui intende avvalersi (comma 2).

Nel frattempo tali informazioni non possono essere utilizzate se non in caso di pericolo di inquinamento delle prove o pericolo di fuga, o al fine di prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni (comma 3).

Se entro 60 giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento (comma 4).

L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto (comma 5).

Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto (comma 6).

Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato (comma 7).

In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento (comma 8).

A tale procedimento "*ex post*" (che rimarrà disciplinato dal comma 5 del nuovo art. 270-*bis* c.p.p.), il disegno di legge in esame affianca la disciplina del caso in cui debbano essere disposte operazioni previste dall'art. 266 c.p.p. (che nella riformulazione di cui al comma 9 del disegno di legge in esame disciplina sia le intercettazioni di comunicazioni che l'acquisizione di tabulati) su utenze riconducibili al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza (commi 1-4 del nuovo art. 270-*bis* c.p.p.).

Pertanto, ai sensi del comma 1 del nuovo art. 270-*bis* c.p.p., quando si intenda procedere alle operazioni di cui all'art. 266 c.p.p. sulle utenze suddette, la richiesta dell'autorizzazione a disporre le operazioni deve essere formulata, a pena di nullità, direttamente dal procuratore della Repubblica (invece che dal PM, con assenso scritto del procuratore, come richiesto in via generale dal comma 1 dell'art. 267 c.p.p., come riformulato dal comma 10, lettera a), del disegno di legge in esame). Il procuratore della Repubblica deve informare il procuratore generale.

Rimane fermo il già esistente obbligo di immediata secretazione e di custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite.

Il comma 2 del nuovo art. 270-*bis* c.p.p. prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri venga informato immediatamente e, comunque non oltre 5 giorni, dell'inizio delle operazioni di intercettazione. Entro tale termine, infatti, il procuratore della Repubblica deve trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri copia dei documenti dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo e nello stesso termine in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni.

L'obbligo di trasmissione ha dunque un oggetto più ampio rispetto a quanto previsto attualmente (l'attuale comma 2 dell'art. 270-*bis* c.p.p. prevede infatti che

debba essere trasmessa solo la documentazione contenente le informazioni di cui l'autorità giudiziaria intende avvalersi nel processo).

Il procuratore della Repubblica sarà personalmente responsabile dell'esecuzione delle operazioni, della decretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.

Viene limitata la possibilità dell'autorità giudiziaria di utilizzare le informazioni inviate al Presidente del Consiglio dei ministri, nelle more di una decisione di quest'ultimo. Il riferimento al pericolo di inquinamento delle prove e al pericolo di fuga è sostituito dal rinvio alle esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 274 c.p.p. (così garantendo una uniformità di interpretazione delle esigenze cautelari) e si limita l'azione dell'autorità giudiziaria ai soli casi in cui tali esigenze abbiano carattere eccezionale (comma 3 del nuovo art. 270-*bis* c.p.p.).

Il termine a disposizione del Presidente del Consiglio per opporre il segreto viene ridotto da 60 a 30 giorni (comma 4 del nuovo art. 270-*bis* c.p.p.).

Il comma 5 del nuovo art. 270-*bis* c.p.p. disciplina invece il caso in cui l'autorità giudiziaria - al di fuori dei casi in cui l'intercettazione (*rectius*: le operazioni di cui all'art. 266 c.p.p., come riformulato dal disegno di legge in esame) fosse da effettuarsi su un'utenza riconducibile ai servizi o a loro dipendenti e fosse stata dunque precedentemente autorizzata - abbia acquisito comunicazioni di appartenenti al DIS e ai servizi. Si tratta del caso attualmente disciplinato dal comma 1 dell'art. 270-*bis* c.p.p., con un'importante differenza. La particolare tutela ivi prevista si applicherà infatti a tutte le comunicazioni e non alle sole comunicazioni di servizio, come attualmente previsto dalla legge. Conseguentemente, la rubrica dell'art. 270-*bis* c.p.p., viene modificata, mediante la soppressione delle parole "di servizio" dopo "comunicazioni".

Pertanto, l'autorità giudiziaria viene privata di ogni discrezionalità, dovendo trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri tutto il materiale raccolto, anche qualora da esso emergano informazioni su fatti posti in essere da dipendenti dei servizi o da terzi che nulla hanno a che fare con l'attività dei servizi stessi e anche qualora dal materiale raccolto non emerga alcuna informazione di interesse per l'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria che abbia acquisito le intercettazioni deve trasmettere immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti le comunicazioni al procuratore della Repubblica, il quale provvede ai sensi dei commi 2 e 3 del nuovo art. 270-*bis* c.p.p..

Si noti che in questo caso non si prevede l'immediata secretazione e la custodia in un luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite (previsto dal comma 1, non richiamato dal comma 5).

Viene chiarito che, in caso di opposizione del segreto di Stato, della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia (comma 6 del nuovo art. 270-bis c.p.p.).

In caso di sollevazione del conflitto di attribuzione e di risoluzione di tale conflitto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria deve trasmettere *"la documentazione indicata dal comma 2"* al DIS (comma 8 del nuovo art. 270-bis c.p.p.).

Si segnala che il comma 2 dell'art. 270-bis c.p.p., cui il comma 8 fa rinvio, non contiene riferimenti alla "documentazione", bensì a "documenti, supporti ed atti". Si valuti l'opportunità di chiarire se l'obbligo di trasmissione di cui al comma 8 del nuovo art. 270-bis c.p.p riguarda tutto il materiale suddetto.

Articolo 1, commi 15 e 16
(Divieto di utilizzazione delle intercettazioni)

15. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».

16. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».

I **commi 15 e 16** novellano l'art. 271 c.p.p., ampliando i casi di divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni e prevedendo, in particolare, che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati se in udienza preliminare o nel dibattimento emerge una diversa qualificazione del fatto non rientrante nelle ipotesi di ammissibilità delle intercettazioni previste dall'art. 266 c.p.p..

L'art. 271 c.p.p. prevede attualmente che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3.

Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200, comma 1, c.p.p. (soggetti tenuti al segreto professionale), quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

La modifica di cui al **comma 15** riguarda il comma 1 dell'art. 271 c.p.p..

Mentre quest'ultimo attualmente circoscrive l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ai casi in cui si sia verificata la mancata osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 267 (in merito ai presupposti e alle forme del provvedimento che autorizza le intercettazioni) e 268, commi 1 (redazione del verbale) e 3 (compimento delle operazioni per mezzo di impianti installati nella procura della Repubblica, salvo casi eccezionali), c.p.p., il comma 15 sanziona con l'inutilizzabilità delle intercettazioni anche la mancata osservanza delle seguenti disposizioni:

- art. 268, comma 5, c.p.p. (caso in cui il tribunale autorizza il PM a ritardare il deposito in segreteria dei verbali e delle registrazioni non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari);

- art. 268, comma 6, c.p.p. (avviso ai difensori in merito all'avvenuto deposito; divieto di rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti);

- art. 268, comma 6-bis, c.p.p. (divieto di disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito);

- art. 270-bis, commi, 2, 3 e 5, c.p.p. (intercettazione di comunicazioni di soggetti appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza).

Inoltre, in considerazione del mutamento di contenuto del comma 1 dell'art. 268 c.p.p. ad opera del comma 11, lettera a), del disegno di legge in esame, i risultati delle intercettazioni dovrebbero essere inutilizzabili anche qualora i verbali e i supporti delle registrazioni non vengano custoditi nell'archivio riservato di cui all'art. 269 c.p.p., come riformulato dal comma 12 del disegno di legge in esame.

Il **comma 16** inserisce nell'art. 271 c.p.p. un comma 1-bis con il quale è introdotto un ulteriore divieto di utilizzazione delle intercettazioni.

Sussiste tale divieto quando in udienza preliminare o nel dibattimento emerga una diversa qualificazione del fatto e, in relazione alla nuova fattispecie, non si rientri nelle ipotesi previste dall'art. 266 c.p.p. con riferimento all'ammissibilità delle intercettazioni.

A tal proposito, si segnala che il Consiglio superiore della magistratura, nel parere reso sull'A.C. 1415 in data 17 febbraio 2009, ha sottolineato che *"la prevista inutilizzabilità delle intercettazioni, nel caso in cui il fatto venga diversamente qualificato e per la nuova fattispecie individuata non sussistano i limiti di ammissibilità ex art. 266 c.p.p., deriva da una valutazione ex post, laddove i principi che governano i sistemi di ricerca della prova necessariamente impongono che la valutazione di legittimità degli stessi avvenga sulla base delle evenienze disponibili al momento della loro realizzazione. Assai più grave appare tale considerazione ove si osservi che non è previsto alcun regime derogatorio e di salvezza neanche per le intercettazioni acquisite in procedimenti aventi ad oggetto reati gravi come quelli di terrorismo o di criminalità organizzata"*.

Articolo 1, comma 17
(Ordinanze che autorizzano una misura cautelare)

17. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni,	comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».
--	--

Il **comma 17** integra con un nuovo comma 2-*quater* la formulazione dell'art. 292 c.p.p., in tema di ordinanza del giudice che dispone la misura cautelare.

L'art. 292 c.p.p. stabilisce che sulla richiesta di misura cautelare trasmessa dal pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza (comma 1).

Il contenuto dell'ordinanza che dispone la misura è, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il seguente: a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; c-*bis*) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure; d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274; e) la data e la sottoscrizione del giudice (comma 2). L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato) (comma 2-*bis*). L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonché all'art. 327-*bis* (comma 2-*ter*).

L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione (comma 3).

Il nuovo comma 2-*quater*, prevede che l'ordinanza che autorizza una misura cautelare possa fare riferimento solo al contenuto delle intercettazioni e non riportare il loro testo integrale.

Il testo integrale delle intercettazioni va inserito in apposito fascicolo da allegare agli atti.

Articolo 1, comma 18
(Adempimenti esecutivi delle misure cautelari)

18. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».

Il **comma 18** aggiunge un ultimo periodo all'art. 293, comma 3, c.p.p., in materia di adempimenti esecutivi delle misure cautelari.

L'art. 293 c.p.p. stabilisce che, salvo quanto previsto dall'art. 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'art. 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al PM (comma 1).

Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato (comma 2).

Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del PM e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore (comma 3). La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 giugno 1997, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.

Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria (comma 4).

Il nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 293 c.p.p. attribuisce ai difensori la facoltà di prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione richiamata per l'applicazione delle misure cautelari.

Articolo 1, commi 19 e 20
(Obbligo del segreto)

19. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».

20. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

I **commi 19 e 20** novellano i primi due commi dell'art. 329 c.p.p., in materia di atti coperti dal segreto.

L'art. 329 c.p.p. stabilisce attualmente che gli atti d'indagine compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (comma 1).

Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il PM può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero (comma 2).

Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il PM, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

- a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
- b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni (comma 3).

Con la prima delle due modifiche è precisato al comma 1 che il segreto copre non solo gli atti bensì tutta l'attività d'indagine compiuta dal PM e dalla polizia giudiziaria (**comma 19**).

Con la seconda modifica, al comma 2, è stabilito che la eventuale autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi sia disposta non più dal PM ma dal giudice, su richiesta del primo (**comma 20**).

La desecretazione rientrerà dunque nella competenza del giudice e non in quella del tribunale.

Articolo 1, comma 21
(Obbligo del segreto per le intercettazioni)

21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis. - *(Obbligo del segreto per le intercettazioni)*. – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

Il **comma 21** introduce nel codice di procedura penale il nuovo art. 329-bis, che prevede che siano sempre coperti da segreto:

(1) i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'art. 269 c.p.p., come modificato dal comma 12 del disegno di legge in esame, che non siano stati acquisiti al procedimento;

(2) i documenti che contengono dati inerenti a intercettazioni illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, se non acquisiti al procedimento. I medesimi documenti sono invece coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari, se acquisiti al procedimento come corpo del reato.

Articolo 1, comma 22
(Arresto obbligatorio in flagranza)

22. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».

Il **comma 22** integra la disciplina dell'art. 380 c.p.p., prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere particolari ipotesi di furto aggravato, furto in abitazione e furto con strappo.

Ciò comporterà l'utilizzabilità, nei procedimenti per l'accertamento dei suddetti delitti, dei risultati delle intercettazioni disposte in altri procedimenti.

Si ricorda infatti che l'art. 279 c.p.p., come modificato dal comma 13 del disegno di legge in esame, prevede che, contrariamente alla regola generale, i risultati delle intercettazioni potranno essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte qualora risultino indispensabili per l'accertamento, fra l'altro, dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p..

Quest'ultimo, al numero 7, prevede appunto i delitti di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Ai sensi del comma in esame, l'arresto obbligatorio in flagranza riguarderà in particolare:

- il delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533²⁴ (ossia se il furto è commesso su armi, munizioni od esplosivi in armerie ovvero depositi o altri locali adibiti alla custodia delle armi), nonché quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, c.p. (ossia se il colpevole usa violenza sulle cose), salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), c.p. (danno o lucro di speciale tenuità);

- delitti di furto previsti dall'art. 624-bis c.p., (furto in abitazione e furto con strappo), salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), c.p..

Si segnala che l'art. 380, comma 2, lettera e), c.p.p., richiamato dall'art. 380, comma 2, lettera m), come modificato dal disegno di legge in esame, è a sua volta oggetto di modifica da parte dell'art. 3, comma 25, dell'A.S. 733-B (disegno di legge sicurezza), che prevede che l'arresto obbligatorio in flagranza scatti

²⁴ "Disposizioni in materia di ordine pubblico".

anche in caso di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 3) (ovvero il caso in cui il colpevole porti indosso armi o narcotici, senza farne uso), e numero 5) c.p. (ossia se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio).

Articolo 1, commi 23-25

(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

23. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all'articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».

24. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'imputazione» sono aggiunte le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono

violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.

2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelado territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato. 2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia

l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;

d) il comma 3-*bis* è abrogato.

25. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

I **commi 23-25** contengono alcune modifiche agli artt. 89, 129 e 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, contenente le disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Comma 23: i verbali e i nastri registrati delle intercettazioni

Il **comma 23** modifica l'art. 89, in materia di verbale e nastri registrati delle intercettazioni.

Il vigente art. 89 prevede che il verbale delle operazioni d'intercettazione debba contenere l'indicazione degli estremi del decreto che ha le disposte, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni (comma 1).

I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'art. 267, comma 5, c.p.p. (comma 2).

Le modifiche all'art. 89 riguardano i seguenti profili:

- il comma 1, che viene abrogato (il suo contenuto è sostanzialmente trasferito nell'art. 268, comma 2, c.p.p. ad opera del comma 11, lettera a), del disegno di legge in esame);

- il comma 2, che non prevede più che le registrazioni siano contenute su nastro, bensì, genericamente su supporto e che tali supporti non contengano solo le registrazioni, ma anche i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

- lo stesso comma 2, che prevede che l'involucro che contiene i nastri delle registrazioni riporti anche il numero che risulta dal registro delle notizie di reato:

- un comma aggiuntivo 2-*bis*, che prevede la designazione - da parte del procuratore della Repubblica - di un funzionario responsabile del servizio intercettazioni nonché della tenuta sia del registro che dell'archivio riservato delle intercettazioni;

- un comma aggiuntivo *2-ter*, che prevede, che in relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all'art. 270-*bis* (comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza, riformulato dal comma 14 del disegno di legge in esame), si applichino le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato.

Comma 24: le informazioni sull'azione penale

Il **comma 24** apporta modifiche all'art. 129, relativo alle informazioni sull'azione penale.

L'art. 129 disp. att. c.p.p. stabilisce che il PM, in sede di esercizio dell'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, informi l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (comma 1).

Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato (comma 2).

Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione (comma 3).

Il PM invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare (comma 3-*bis*).

La prima novella, al comma 1, integra il contenuto delle notizie che - in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico - il PM precedente deve fornire all'autorità da cui l'impiegato dipende.

Oltre alla notizia dell'imputazione, il PM dovrà menzionare anche le norme di legge che si ritengono violate nonché la data e luogo del fatto.

Con le ulteriori modifiche all'art. 129, come recita la relazione al provvedimento in esame *“si provvede a recepire il risultato degli accordi intercorsi tra Stato e Chiesa”*:

- il riformulato comma 2 individua le autorità ecclesiastiche che, in relazione alle cariche ricoperte, sono destinatarie delle informazioni sull'avvio dell'azione penale verso ecclesiastici o religiosi del culto cattolico;

- tali autorità ecclesiastiche sono determinate dai nuovi commi *2-ter* e *2-quater*: le informazioni sono fornite al cardinale Segretario di Stato, quando

indagato o imputato sia un vescovo diocesano o autorità religiosa equiparata; quando invece siano indagati o imputati sacerdoti secolari e assimilati le informazioni sono fornite all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura procedente;

- il nuovo comma 2-*bis* riproduce il contenuto dell'attuale comma 3-*bis* (di cui si dispone contestualmente l'abrogazione), aggiungendovi la previsione che gli obblighi informativi all'autorità ecclesiastica cattolica sussistono anche nei casi di applicazione di altre misure cautelari personali nonché di invio dell'informazione di garanzia.

Si ricorda che disposizioni speciali a favore di esponenti della gerarchia ecclesiastica cattolica in materia di assunzione della testimonianza sono previste dall'art. 15 dell'A.S. 1440, attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato.

Comma 25: le riprese audiovisive dei dibattimenti

Il **comma 25** modifica l'art. 147, in materia di riprese audiovisive dei dibattimenti, eliminando l'attuale facoltà del giudice di autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento anche senza il consenso delle parti, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

Conseguentemente, il soddisfacimento dell'interesse pubblico particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento sarà sempre subordinato all'interesse delle parti in causa.

Articolo 1, comma 26
(Modifiche al codice penale)

26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. - (*Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale*). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno. Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno. Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza. Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;

c) all'articolo 617 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7,

del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;
d) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:

«Art. 617-septies. - (*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
e) all'articolo 684, le parole: «con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;

f) all'articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;

g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l'articolo 685 è aggiunto il seguente:

«Art. 685-bis. - (*Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione*). – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis,

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l'indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di

telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032».

Il comma 26 apporta modifiche al codice penale.

La **lettera a)** sostituisce l'art. 379-*bis* c.p., in tema di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.

Attualmente, l'art. 379-*bis* c.p. punisce con la reclusione fino a 1 anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque riveli indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso.

La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal PM ai sensi dell'art. 391-*quinquies* c.p.p..

Il disegno di legge in esame prevede la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque indebitamente riveli notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevoli comunque la conoscenza (primo comma).

Si valuti se il riferimento all'ufficio o al servizio possa comportare un restringimento dell'ambito applicativo soggettivo della disposizione in esame rispetto alla formulazione attualmente vigente.

Viene conferita rilevanza penale anche alla rivelazione ed alla agevolazione colpose, per le quali è prevista la reclusione fino ad un anno (secondo comma).

Il terzo comma riproduce senza innovazioni sostanziali l'attuale secondo comma dell'art. 379-*bis* c.p..

Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.

La nuova formulazione dell'art. 379-*bis* c.p. stabilisce infine che per i reati previsti dallo stesso articolo, la competenza è determinata ai sensi dell'art. 11 c.p.p. (che disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).

La **lettera b)** novella l'art. 614 c.p., in tema di violazione di domicilio.

Attualmente, in base all'art. 614 c.p., è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni chiunque:

a) si introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduca clandestinamente o con l'inganno (primo comma);

b) si trattiene nei luoghi sopra indicati contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, oppure vi si trattiene clandestinamente o con l'inganno (secondo comma).

Il delitto è aggravato, e la pena va da 1 a 5 anni di reclusione, se il fatto è commesso con violenza sulle cose (es. forzando una serratura per entrare in un alloggio); se è commesso con violenza sulle persone (es. percuotendo il padrone di casa); se è commesso da persona palesemente armata (quarto comma). Qualora il delitto in questione sia realizzato allo scopo di compiere un furto, non si ha violazione di domicilio, ma furto aggravato, in quanto la violazione di domicilio finalizzata a rubare costituisce una specifica circostanza aggravante del furto.

Il disegno di legge in esame interviene sul primo comma dell'art. 614 c.p., per sostituire l'espressione "luogo di privata dimora" con l'espressione "luogo privato": ciò comporta una estensione dell'ambito applicativo della fattispecie penale della violazione di domicilio.

Sino ad oggi, la giurisprudenza ha inteso per "privata dimora" qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente alla esplicazione della vita privata o delle attività lavorative (cfr. Cassazione, Sez. V, sent. n. 10531 del 7 dicembre 1983). Il concetto di privata dimora è, pertanto, più ampio di quello di casa di abitazione, rientrando in esso ogni altro luogo, diverso dalla casa di abitazione, dove la persona si sofferma per compiere, anche in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata (di commercio, di lavoro, di studio, di svago ecc.).

E' peraltro vero che, anche recentemente, la Cassazione - proprio trattando il tema delle intercettazioni - ha escluso che rappresenti un luogo di privata dimora, ad esempio, l'abitacolo dell'autovettura (cfr., da ultimo, sez. VI, sentenza n. 4125 del 17 ottobre 2006: "Ai fini dell'ammissibilità di intercettazioni tra presenti, l'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto delle persone o al trasferimento di oggetti da un luogo a un altro e in quanto sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora, giacché in esso non si compiono, di norma, atti caratteristici della vita domestica"²⁵), consentendo così che in tale luogo si effettuassero c.d. intercettazioni ambientali, a prescindere dal fatto che si tratti di luoghi ove si stia svolgendo attività criminosa.

²⁵ Ancor prima, con la sentenza n. 47180 del 1 dicembre 2005, la Sez. I, aveva affermato che: "In tema di intercettazioni ambientali, l'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo". In tema si vedano anche Sez. I, sentenza n. 2613 del 20 dicembre 2004; Sez. V, sentenza n. 43426 del 25 maggio 2004; Sez. VI, sentenza n. 26010 del 23 aprile 2004.

In merito alla *ratio* della disposizione in esame, la relazione illustrativa si limita ad affermare che essa estende la portata applicativa dell'art. 614 c.p., così da rendere penalmente rilevante ogni introduzione non autorizzata in luogo privato. Non viene evidenziato nessun collegamento con la materia delle intercettazioni telefoniche.

Si valuti l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo ("Violazione di domicilio") - che non verrebbe più a rispecchiare il contenuto dell'articolo, reso più ampio dalla novella in esame - e, per gli stessi motivi, la collocazione sistematica della fattispecie in questione (l'art. 614 c.p. apre infatti la sezione dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio).

A legislazione vigente, l'effetto della disposizione in esame sarebbe quello di restringere notevolmente il campo di applicazione delle intercettazioni ambientali.

Si ricorda infatti che, nella sua formulazione attuale, l'art. 266, comma 2, c.p.p. prevede che qualora l'intercettazione debba essere effettuata nei luoghi di cui all'art. 614 c.p., essa è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Pertanto, secondo la disposizione in esame, dovrebbe sussistere il fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, in tutti i casi in cui l'intercettazione ambientale debba essere disposta in un qualsiasi luogo privato.

Tuttavia, si osserva che il comma 9 del disegno di legge in esame, che sostituisce l'art. 266 c.p.p., prevede l'eliminazione di ogni riferimento all'art. 614 c.p..

La **lettera c)**, attraverso una novella all'art. 617 c.p., punisce con la reclusione da 1 a 3 anni la pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione (in violazione dell'art. 114, comma 7, c.p.p.)

Si ricorda che l'art. 114, comma 7, c.p.p. viene integralmente sostituito dal comma 7 del disegno di legge in esame. La nuova formulazione sarà la seguente: "*È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis*".

La **lettera d)** inserisce nel codice penale il nuovo art. 617-*septies*, rubricato “*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*”.

La norma sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque illecitamente prende cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto.

Le **lettere e) ed f)** novellano la contravvenzione prevista dall’art. 684 c.p., in tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

L’art. 684 c.p. punisce attualmente con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da 51 a 258 euro chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione.

Il disegno di legge in esame prevede:

- un inasprimento della sanzione pecuniaria (ammenda da 1.000 a 5.000 euro) (lettera e));

- l’arresto fino a trenta giorni o l’ammenda da 1.000 a 5.000 euro anche per chi viola il divieto di cui al nuovo comma 6-*ter* dell’art. 114 c.p.p., introdotto dall’art. 3, comma 2, del disegno di legge in esame (divieto di pubblicazione e diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati) (lettera f));

- un’aggravante per l’ipotesi in cui la pubblicazione riguardi intercettazioni (ammenda da 2.000 a 10.000 euro, sempre in alternativa all’arresto fino a trenta giorni) (lettera f)).

La **lettera g)** introduce nel codice penale il nuovo art. 685-*bis*, recante la contravvenzione di omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione.

Esso prevede, salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, l’ammenda da euro 500 a euro 1.032 euro per i soggetti di cui:

- all’art. 268, comma 3-*ter*, c.p.p. (inserito dall’art. 6, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame: si tratta dei procuratori generali presso la corte d’appello e dei procuratori della repubblica territorialmente competenti;

- all’art. 89, comma 2-*bis*, disp. att. c.p.p. (inserito dal comma 24, lettera c), del disegno di legge in esame: si tratta del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti),

che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della

documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p..

Si ricorda che la VII Commissione della Camera dei deputati, esaminato l'A.C. 1415, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in sede referente, "*considerato che la previsione della pena detentiva prevista per i reati commessi dai giornalisti appare non rispettosa del principio di proporzione della pena, rispetto alle fattispecie criminose individuate dal provvedimento in esame*", ha espresso parere favorevole condizionato alla riduzione al minimo della pena detentiva prevista per i reati commessi dai giornalisti, stabilendo altresì l'alternatività della medesima con la pena pecuniaria, allo scopo di consentire di valutare di volta in volta la gravità concreta del comportamento posto in essere dai giornalisti.

A tal proposito si segnala che il combinato disposto dei divieti di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p., come novellato dai commi 4-7 del disegno di legge in esame, e delle sanzioni penali e amministrative per giornalisti ed editori previste dai commi 26, 27 e 28 deve essere valutato alla luce dell'art. 21 Cost. e dell'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Si ricorda che il suddetto art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce che il diritto alla libertà d'espressione comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità. L'esercizio di queste libertà che importano dei doveri e delle responsabilità può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica ... per la protezione della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la diffusione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Si ricorda inoltre la Raccomandazione Rec(2003)13 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, sulla diffusione d'informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali (adottata dal Consiglio dei ministri il 10 luglio 2003). Tale raccomandazione si basa, tra l'altro, sui seguenti presupposti:

- i media hanno il diritto d'informare il pubblico alla luce del diritto dello stesso di ricevere informazioni, incluse informazioni su questioni d'interesse pubblico, in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione, e che hanno il dovere professionale di farlo;

- i diritti alla presunzione d'innocenza, ad un processo equo ed al rispetto della vita privata e familiare, garantiti dagli articoli 6 e 8 della Convenzione, costituiscono esigenze fondamentali che devono essere rispettate in ogni società democratica;

- è importante che i media realizzino *reportage sui procedimenti penali* per informare il pubblico, rendere visibile la funzione dissuasiva del diritto penale e consentire al pubblico di esercitare un diritto di controllo sul funzionamento del sistema giudiziario penale.

Tra i principi elencati dalla Raccomandazione in esame si ricordano i seguenti.

Principio 1 - Informazione del pubblico da parte dei media: il pubblico deve poter ricevere informazioni sulle attività delle autorità giudiziarie e dei servizi di polizia attraverso i media. I giornalisti devono di conseguenza poter liberamente riferire ed effettuare commenti sul funzionamento del sistema giudiziario penale, con salvezza delle sole limitazioni previste in applicazione dei principi sottoriportati.

Principio 2 - Presunzione di innocenza: il rispetto del principio della presunzione d'innocenza fa parte integrante del diritto ad un equo processo. Di conseguenza, opinioni ed informazioni relative ai procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicate o diffuse attraverso i media solo se ciò non è lesivo della presunzione d'innocenza dell'indiziato o dell'accusato (...).

Principio 6 - Informazione regolare durante i procedimenti penali: nell'ambito dei procedimenti penali d'interesse pubblico o di altri procedimenti penali che richiamano in particolar modo l'attenzione del pubblico, le autorità giudiziarie ed i servizi di polizia dovrebbero informare i media dei loro atti essenziali, purché ciò non rechi pregiudizio al segreto istruttorio ed alle indagini di polizia e non ritardi o intralci i risultati dei procedimenti. Nel caso dei procedimenti penali che si protraggono per un lungo periodo, l'informazione dovrebbe essere fornita con regolarità.

Con particolare riferimento alla materia della pubblicazione di intercettazioni telefoniche, si ricorda la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 giugno 2007 nel caso *Dupuis ed altri c. Francia* (ricorso n. 1914/02).

Con tale pronuncia, la Corte ha affrontato il caso di due giornalisti francesi e della loro casa editrice ai quali erano state inflitte sanzioni pecuniarie, in quanto riconosciuti colpevoli del reato di concorso in violazione del segreto istruttorio o del segreto professionale ai sensi del codice penale francese. Essi avevano infatti pubblicato un libro contenente "facsimili di intercettazioni" e dichiarazioni rese dinanzi al magistrato istruttore da persone sottoposte ad istruttoria penale con riferimento ad una vicenda avente ad oggetto un sistema di intercettazioni illegali, che aveva destato vasta eco nell'opinione pubblica francese.

Nel valutare se l'ingerenza nella libertà d'espressione dei giornalisti (rappresentata dalla sanzione penale loro inflitta) fosse "necessaria in una società democratica" (come richiesto dal già ricordato art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), la Corte di Strasburgo ha affermato, in linea di principio, che non è sostenibile che le questioni che sono sottoposte alla cognizione dei tribunali non possano, precedentemente o contemporaneamente, dar luogo a discussione in altre sedi, che siano le riviste specializzate, la stampa o l'opinione pubblica in generale. Alla funzione dei media, consistente nella comunicazione di dette informazioni e idee, si aggiunge il diritto del pubblico ad essere informato. Tuttavia, è necessario prendere in considerazione il diritto di ognuno a beneficiare di un processo equo quale quello garantito dall'art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che, in materia penale, comprende il diritto ad un giudice imparziale.

Con particolare riferimento al caso di specie, la Corte ha osservato che l'opera per cui era causa concerneva un dibattito che rivestiva un considerevole interesse pubblico. Essa apportava un contributo a quello che può essere definito un affare di Stato, che interessava l'opinione pubblica, e forniva alcune informazioni e riflessioni, trattandosi di personalità che erano state fatte oggetto di intercettazioni telefoniche illegali, delle situazioni in cui tali intercettazioni erano state effettuate e di coloro che ne erano stati i

mandanti. Secondo la Corte, la lista delle duemila persone intercettate comprendeva i nomi di numerose personalità per lo meno mediatriche o mediatizzate. La Corte ha ricordato che l'art. 10, comma 2, della Convenzione non lascia spazio a restrizioni della libertà d'espressione nell'ambito del dibattito politico o delle questioni di interesse generale. Inoltre, i margini di critica ammissibili sono maggiori nei confronti di un uomo politico, in tale veste considerato, che di un privato cittadino: a differenza del secondo, il primo si espone inevitabilmente e consapevolmente ad un attento scrutinio di tutto quanto egli faccia, sia da parte dei giornalisti che da parte della generalità dei cittadini; conseguentemente, egli deve mostrare una maggiore tolleranza.

La Corte ha dichiarato che in una società democratica è necessario valutare con la più grande prudenza la necessità di punire per concorso nella violazione del segreto istruttorio o del segreto professionale dei giornalisti che prendono parte ad un dibattito pubblico di grande importanza, esercitando così la loro funzione di "cani da guardia" della democrazia. L'art. 10 della Convenzione tutela il diritto dei giornalisti a comunicare informazioni su questioni d'interesse generale quando essi si esprimono in buona fede, sulla base di fatti esatti e forniscono informazioni "affidabili e precise" nel rispetto dell'etica giornalistica. Nel caso di specie, secondo la Corte i giornalisti avevano agito nel rispetto delle regole della professione, nella misura in cui le pubblicazioni oggetto della controversia erano strumentali non solo all'oggetto, ma anche alla credibilità delle informazioni comunicate, attestandone l'esattezza e l'autenticità.

Inoltre, con riferimento alle sanzioni irrogate, la Corte ha ricordato che la natura e l'entità delle pene inflitte costituiscono anch'esse elementi da prendere in considerazione quando si tratta di valutare la proporzionalità di una "ingerenza", sottolineando che un attacco alla libertà di espressione può rischiare di avere un effetto dissuasivo dell'esercizio di tale libertà, che il carattere relativamente moderato delle ammende non sarebbe sufficiente ad eliminare.

Più in generale, sulla libertà di stampa, recentemente (caso *Eerikäinen e altri c. Finlandia*, ricorso n. 3514/02, sentenza del 10 febbraio 2009), la Corte ha ritenuto non necessaria in una società democratica la sanzione inflitta a dei giornalisti per un articolo su un personaggio non pubblico coinvolto in un procedimento penale per evasione fiscale e truffa a enti previdenziali pubblici. Secondo la Corte, il fatto che l'articolo in questione avesse ad oggetto l'abuso di fondi pubblici costituiva una questione di pubblico interesse, anche in considerazione della gravità del caso. Dal punto di vista del diritto del pubblico ad essere informato su questioni di pubblico interesse, e dunque dal punto di vista della stampa, il bisogno di incoraggiare il dibattito pubblico su tale questione era fondato.

Articolo 1, comma 27

(Responsabilità delle persone giuridiche per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)

27. Dopo l'articolo 25-*octies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*novies*. - *(Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice*

penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».

Il **comma 27** estende l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231²⁶, al reato di cui all'art. 684 c.p. (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).

Il decreto legislativo 231/2001 prevede che per una serie di reati espressamente individuati possano essere applicate alla persona giuridica - mediante accertamento giudiziale - oltre a sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, etc.) anche sanzioni di natura pecuniaria, applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.548 euro.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

In particolare, il comma 27 del disegno di legge in esame inserisce nel decreto legislativo 231/2001 l'art. 25-*nonies*, rubricato "*Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale*", in forza del quale laddove sia accertato il reato di cui all'art. 684 c.p. il giudice dovrà applicare all'ente (presumibilmente si tratta dell'editore) la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 231/2001, l'ente può non essere ritenuto responsabile dell'illecito se prova che:

²⁶ "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*".

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Articolo 1, comma 28
(Modifiche alla legge sulla stampa)

28. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi

ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

Il **comma 28** novella l'art. 8 della legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47²⁷), in tema di diritto di rettifica.

²⁷ "Disposizioni sulla stampa".

Come è noto, il bilanciamento tra l'interesse del pubblico ad essere informato (alla cui realizzazione è strumentale l'esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte di chi informa) e l'interesse della persona, fisica o giuridica, a non essere lesa nella sua identità personale è realizzato dall'art. 8, comma 1, della legge sulla stampa, che riconosce il diritto alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche ai "soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità", sulla base del loro personale sentire, indipendentemente dal fatto che lesione della dignità effettivamente vi sia stata (comma 1).

Il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla legge (pubblicazione della risposta o rettifica nella stessa pagina ove si trovava la notizia "incriminata" ed entro 2 giorni dalla richiesta per i quotidiani; entro i due numeri successivi per i periodici), all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe (comma 4), essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale.

Ai sensi del comma 5, se – trascorsi i termini previsti dalla legge – la rettifica non è stata pubblicata, l'interessato può rivolgersi in via d'urgenza al tribunale affinché, in via d'urgenza, ordini al direttore la immediata pubblicazione ovvero, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., disponga la pubblicazione. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di pubblicazione della rettifica è punita con la sanzione amministrativa da 7.747 a 12.911 euro (comma 6) e con la pubblicazione della sentenza (comma 7).

Il disegno di legge in esame apporta le seguenti modifiche all'art. 8.

La **lettera a)** inserisce un nuovo comma, dopo il terzo, con il quale dispone che per le trasmissioni radiofoniche o televisive, il diritto di rettifica si esercita ai sensi dell'art. 32 del Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).

L'art. 32 del Testo unico disciplina l'esercizio del diritto di rettifica in relazione a telegiornali e giornali radio. La disposizione, ricalcando quanto previsto dalla legge sulla stampa, prevede che la rettifica sia effettuata entro 48 ore dalla data di ricezione della richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria ovvero, se l'emittente contesta il diritto alla rettifica, all'Autorità delle comunicazioni che si pronuncerà entro 5 giorni.

Lo stesso nuovo comma dispone che per i siti informatici la rettifica sia pubblicata entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce.

La IX Commissione della Camera dei deputati, considerato che la disposizione in esame estende ai siti informatici le procedure di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, "*osservato*

che tale previsione, in quanto riferita ad un termine generico come "siti informatici", sembra porre l'obbligo di rettifica a carico, piuttosto che degli autori dei contenuti diffamatori, dei gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, che, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo", ha espresso parere favorevole a condizione che il riferimento ai "siti informatici" sia sostituito da "giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5".

La **lettera b)**, novellando l'attuale comma 4 dell'art. 8, precisa che la pubblicazione della rettifica non deve essere accompagnata da commenti.

La **lettera c)** inserisce un ulteriore comma, dopo il quarto, con il quale disciplina l'esercizio del diritto di rettifica in relazione alla stampa non periodica.

In particolare, prevede che l'autore dello scritto (o, in mancanza, l'editore o, in mancanza, lo stampatore) debba provvedere, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione della rettifica, a proprie spese, su massimo 2 quotidiani a tiratura nazionale indicati dall'offeso.

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro 7 giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

In ragione dei costi elevati, si consideri se la pubblicazione su due quotidiani nazionali non possa essere eccessivamente onerosa in relazione al presupposto che, come si è detto, non consiste nella accertata lesione della dignità, ma nel mero sentire della persona che si ritiene offesa.

La **lettera d)** coordina la disposizione dell'attuale quinto comma, relativa all'azione a tutela del diritto di rettifica, con le modifiche apportate al resto dell'art. 8.

La **lettera e)** inserisce un ulteriore comma, dopo il quinto, per prevedere che il ricorso al tribunale a garanzia dell'effettività del diritto di rettifica sia consentito anche all'autore della pubblicazione quando altri (direttore responsabile del quotidiano/periodico o responsabile della trasmissione) si rifiutino di pubblicare la rettifica richiesta.

Articolo 1, comma 29

(Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali)

29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente: «Art. 90-bis. - *(Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali)*. – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una

relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

Il **comma 29**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce nelle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale il nuovo art. 90-bis, che prevede una relazione annuale da parte di ciascun procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia sulle spese di gestione e di amministrazione per le intercettazioni effettuate nell'anno precedente.

La relazione è successivamente trasmessa dal Ministro della giustizia alla Corte dei conti, ai fini del controllo sulla gestione di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20²⁸.

²⁸ "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti".

Articolo 1, commi 30 e 31

(Tetto massimo di spesa per le intercettazioni)

30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il procuratore generale della corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il

limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

31. All'attuazione del comma 30 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 30** introduce uno stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello.

Lo stanziamento è individuato dal Ministro della giustizia, sentito il CSM.

Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica.

Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

Il **comma 31** reca la clausola di invarianza finanziaria riferita al comma 30.

Articolo 1, comma 32
(Abrogazione)

32. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

Il **comma 32** abroga l'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152²⁹ in tema di lotta alla criminalità organizzata.

L'art. 13 del decreto-legge 152/1991 stabilisce che in deroga a quanto disposto dall'art. 267 c.p.p., l'autorizzazione a disporre le intercettazioni è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria (e non "assolutamente indispensabile", come afferma l'art. 267 c.p.p.) per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi (e non "gravi indizi di reato", come previsto dall'art. 267 c.p.p.).

Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 c.p.p..

Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti (la c.d. intercettazione ambientale) disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p.p., l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa (comma 1).

Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i 40 giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 20 giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il PM; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267 c.p.p. (comma 2).

Negli stessi casi di cui al comma 1 il PM e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria (comma 3).

L'abrogazione è prevista ai fini di coordinamento con le modifiche apportate dal comma 10 del disegno di legge in esame all'art. 267 c.p.p., in particolare mediante l'inserimento del nuovo comma 3-bis.

Il nuovo comma 3-bis prevede che quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e

²⁹ "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

3-*quater*, c.p.p., l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 c.p.p. è data se vi sono sufficienti indizi di reato.

Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 c.p.p..

La durata delle operazioni non può superare i 40 giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di 20 giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.

Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il PM ai sensi del comma 2.

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'art. 266 c.p.p., disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

Come è già stato anticipato nella scheda di lettura relativa al comma 10, lettera f), del disegno di legge in esame, la disciplina introdotta dal disegno di legge in esame differisce da quella di cui all'attuale art. 13 del decreto-legge 152/1991 per i seguenti profili:

(1) essa si riferisce in maniera specifica ai delitti elencati dall'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p., mentre la disciplina attualmente in vigore ha un campo di applicazione più ampio, in quanto si applica ai delitti di criminalità organizzata e di minaccia col mezzo del telefono.

Si ricorda che, nel parere reso sull'A.C. 1415 in data 17 febbraio 2009, il Consiglio superiore della magistratura ha evidenziato che *"il concetto di "criminalità organizzata", in base al quale oggi è possibile l'utilizzazione della procedura "speciale", risulta più ampio di quello descritto mediante il riferimento all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, c.p.p.: ad esempio la giurisprudenza prevalente ritiene che in tale concetto ricadano tutte le fattispecie associative, compreso l'art. 416 c.p. "semplice", laddove nella prescrizione contenuta negli articoli 51, comma 3-bis e 3-quater, ricadono solo una parte di tali fenomeni criminali, sebbene la parte largamente prevalente"*.

(2) Essa copre tutte le operazioni di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p., come riformulato dal comma 9 del disegno di legge in esame (quindi anche l'intercettazione di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione dei tabulati telefonici), mentre la disciplina attualmente in vigore si riferisce alle sole intercettazioni. Pertanto l'equiparazione tra intercettazioni di comunicazioni, riprese visive e acquisizione di tabulati troverà applicazione anche nei confronti dei reati di mafia;

(3) conformemente a quanto disposto in via generale dal comma 3 dell'art. 267 c.p.p., come riformulato dal comma 10, lettera e), del disegno di legge in esame, la proroga è autorizzata dal tribunale e non più dal giudice;

(4) viene introdotto il riferimento al termine di durata massima delle indagini preliminari.

Si ricorda, infine, che l'art. 13 del decreto-legge 152/1991 è espressamente richiamato:

a) dall'art. 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228³⁰, che estende la disciplina dell'art. 13 ai delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.³¹) e ai reati connessi alla prostituzione di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75³²;

b) dall'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374³³, che ha esteso la disciplina di cui all'art. 13 all'assistenza agli associati ad associazioni sovversive e ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-ter c.p.); agli atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4 c.p.p.³⁴.

Sebbene molti dei delitti suddetti rientrino nell'elencazione di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., la disciplina vigente e quella prevista dal disegno di legge in esame non sono perfettamente coincidenti. Sarebbe pertanto opportuno valutare gli effetti dell'abrogazione dell'art. 13 sulla disciplina in materia di intercettazioni per i delitti richiamati dall'art. 3 del decreto-legge 374/2001 e dall'art. 9 della legge 228/2003 e per l'effetto modificare o abrogare tali ultime disposizioni.

³⁰ "Misure contro la tratta di persone".

³¹ Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi.

³² "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui".

³³ "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2001, n. 438.

³⁴ Si tratta dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché dei delitti di cui agli artt. 270, terzo comma, c.p. (ricostituzione di associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato delle quali sia stato ordinato lo scioglimento) e 306, secondo comma, c.p. (partecipazione a banda armata).

Articolo 1, comma 33
(*Modifiche al Codice della privacy*)

33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 139:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;

b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».

Il **comma 33** apporta modifiche al c.d. Codice della *privacy* (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196³⁵).

Le **lettere a) e b)** novellano l'art. 139, in tema di codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche.

L'art. 139 del Codice della *privacy* stabilisce attualmente che il Garante debba farsi promotore dell'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di

³⁵ "Codice in materia di protezione dei dati personali".

un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati e definisce la procedura da seguire per giungere all'emanazione del codice stesso. Infine dispone che, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante possa vietare il trattamento dei dati.

In particolare, la lettera a) del comma in esame interviene sul comma 5 dell'art. 139 del Codice della *privacy* che attualmente stabilisce che, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera c), del Codice della *privacy* stesso.

La lettera a) in esame stabilisce che:

- alternativamente al divieto, il Garante avrà il potere di disporre il blocco del trattamento (potere anch'esso previsto dall'art. 143, comma 1, lettera c), del Codice);

- l'intervento del Garante potrà avere luogo non solo nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, ma anche in caso di violazione delle norme generali sul trattamento dei dati (art. 11 del Codice della *privacy*) o delle norme specifiche relative al trattamento per finalità giornalistiche (art. 137 del Codice della *privacy*).

Ai sensi dell'art. 11 del Codice della *privacy*, i dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

L'art. 137, comma 1, del Codice della *privacy* prevede invece che ai trattamenti indicati nel precedente art. 136 (trattamenti effettuati nell'esercizio della professione di giornalista; trattamento effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti; ecc.) non si applicano le disposizioni del Codice relative:

- a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'art. 26;
- b) alle garanzie previste dall'art. 27 per i dati giudiziari;
- c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli artt. 23 e 26 (comma 2).

Ai sensi del comma 3, in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'art. 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di

interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

La lettera b) del comma in esame inserisce nell'art. 139 i nuovi commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*.

In forza del nuovo comma 5-*bis*, il Garante può inoltre, a tutela dell'interessato, imporre la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione.

Ai sensi del nuovo comma 5-*ter*, nell'ambito del procedimento che conduce alla decisione del Garante (v. sopra), il Consiglio nazionale, il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti competente, eventuali associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

Il comma 5-*quater* prevede che la pubblicazione o diffusione della decisione del Garante (v. comma 5), sia effettuata gratuitamente e nel rispetto delle modalità fissate dallo stesso Garante. Se la pubblicazione deve essere effettuata anche su testate diverse da quella che ha commesso la violazione, per le modalità e le spese si osservano le disposizioni del regolamento sulle procedure istruttorie dell'Antitrust in materia di pubblicità ingannevole e comparativa (viene richiamato l'art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284).

Si segnala che l'art. 21 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, allegato alla delibera dell'Antitrust del 15 novembre 2007, e l'art. 21 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, allegato alla delibera dell'Antitrust del 15 novembre 2007, hanno disposto che la disciplina di cui al suddetto D.P.R. 284/2003 non trovi più applicazione.

La nuova disciplina in materia di pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa analoga a quella prevista dall'art. 15 del D.P.R. 284/2003, cui fa rinvio il disegno di legge in esame si trova ora negli artt. 18 delle due delibere suddette.

La **lettera c)**, con finalità di coordinamento con le modifiche già descritte novella l'art. 170 del Codice, così da prevedere la reclusione da 3 mesi a 2 anni - oltre che nei casi già previsti attualmente - per chiunque, essendovi tenuto, non osserva un provvedimento del Garante.

Nell'elenco dei provvedimenti la cui violazione comporta responsabilità penale viene inserito il provvedimento di cui all'art. 139, comma 5-*bis* (ossia, il provvedimento con il quale il Garante prescrive la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 137 del Codice della privacy).

Articolo 1, commi 34 e 35
(*Disciplina transitoria*)

34. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 11 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone

l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

I commi 34 e 35 recano la disciplina transitoria.

Il **comma 34** prevede che le disposizioni della legge non si applichino ai procedimenti penali pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Si ricorda che il concetto di procedimento penale è più ampio di quello di processo penale: il procedimento penale ha inizio con l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro (art. 335 c.p.p.) tenuto dall'ufficio del pubblico ministero e prosegue con la fase delle indagini preliminari, finalizzata ad assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326 c.p.p.). A conclusione delle indagini preliminari e solo se il pubblico ministero decide di esercitare l'azione penale (ai sensi dell'art. 405 c.p.p. con la formulazione dell'imputazione o con la richiesta di rinvio a giudizio), si apre il processo penale vero e proprio.

Nell'ambito dei procedimenti pendenti, e dunque dei procedimenti per i quali la notizia di reato sia stata iscritta nell'apposito registro (*ex art. 335 c.p.p.*) aprendo la fase delle indagini preliminari, dovrebbe dunque essere possibile continuare a richiedere e a svolgere le intercettazioni sulla base della pregressa normativa.

Il **comma 35** specifica inoltre che le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 268 - in tema di svolgimento delle operazioni di intercettazione attraverso impianti installati presso ogni distretto di corte d'appello - si applicano decorsi tre mesi dalla pubblicazione del decreto con il quale il Ministro della giustizia dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica.

Fino ad allora si continuerà ad applicare l'art. 268, comma 3, c.p.p. attualmente in vigore.

PARTE V
TESTO A FRONTE (A.S. 1611)

Articolo 1, comma 1
(*Astensione del giudice*)

Codice di procedura penale	
Articolo 36 <i>Astensione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:	1. <i>Identico</i> :
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;	a) <i>identica</i> ;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;	b) <i>identica</i> ;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;	c) <i>identica</i> ;
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;	d) <i>identica</i> ;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;	e) <i>identica</i> ;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;	f) <i>identica</i>
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;	g) <i>identica</i> ;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.	h) <i>identica</i> ;

Codice di procedura penale	
Articolo 36 <i>Astensione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<i>h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli.</i>
2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.	2. <i>Identico.</i>
3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura.	3. <i>Identico.</i>
4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 1, comma 2
(Sostituzione del PM)

Codice di procedura penale	
Articolo 53	
<i>Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.	1. <i>Identico</i>
2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.	2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e) e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11. Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso. Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento.
3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.	3. <i>Identico</i>

Articolo 1, comma 3, lett. a) e b)
(Comunicazioni dei difensori)

Codice di procedura penale	
Articolo 103 <i>Garanzie di libertà del difensore</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:</p> <p><i>a)</i> quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;</p> <p><i>b)</i> per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Codice di procedura penale	
Articolo 103 <i>Garanzie di libertà del difensore</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.	
5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.	5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.
	5-bis. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.	6. <i>Identico.</i>
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati	7. <i>Identico.</i>

Articolo 1, commi 4, 5, 6 e 7
(*Divieti di pubblicazione*)

Codice di procedura penale	
Articolo 114 <i>Divieto di pubblicazione di atti e immagini</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.	1. <i>Identico</i>
2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.	2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto.
	2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
	2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza

Codice di procedura penale	
Articolo 114 <i>Divieto di pubblicazione di atti e immagini</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.	<i>3. Identico</i>
4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.	<i>4. Identico</i>
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo	<i>5. Identico</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 114 <i>Divieto di pubblicazione di atti e immagini</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
periodo del comma 4.	
6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.	6. <i>Identico</i>
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.	6-bis. <i>Identico</i>
	6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato.
7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.	7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a

Codice di procedura penale	
Articolo 114 <i>Divieto di pubblicazione di atti e immagini</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis.

Articolo 1, comma 8
(*Divieti di pubblicazione*)

Codice di procedura penale	
Articolo 115 <i>Violazione del divieto di pubblicazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera <i>b</i>) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.</p>	<p>2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi</p>

Articolo 1, comma 9
(*Limiti di ammissibilità delle intercettazioni*)

Codice di procedura penale	
Articolo 266 <i>Limiti di ammissibilità</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:	1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;	a) <i>identica</i> ;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;	b) <i>identica</i> ;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;	c) <i>identica</i> ;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;	d) <i>identica</i> ;
e) delitti di contrabbando;	e) <i>identica</i> ;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia, o disturbo alle persone col mezzo del telefono.	f) <i>identica</i> ;

Codice di procedura penale	
Articolo 266 <i>Limiti di ammissibilità</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<i>f</i> -bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.	<i>g) identica.</i>
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.	2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

Articolo 1, comma 10, lett. a), b), c), d), e), f), g), h)
(Presupposti e forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni)

Codice di procedura penale	
Articolo 267 <i>Presupposti e forme del provvedimento</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.</p>	<p>1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall'articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice.</p>
	<p>1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti.</p>
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi	1-bis. Nella valutazione degli evidenti

Codice di procedura penale	
Articolo 267 <i>Presupposti e forme del provvedimento</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
di reato si applica l'articolo 203.	indizi di colpevolezza si applica l'articolo 203.
	1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato.
	1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.	2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile , che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale , entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile . Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che	3. Il decreto del pubblico ministero che

Codice di procedura penale	
Articolo 267 <i>Presupposti e forme del provvedimento</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.</p>	<p>dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1.</p>
<p>cfr. art. 13 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152</p>	<p>3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in</p>

Codice di procedura penale	
Articolo 267	
<i>Presupposti e forme del provvedimento</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
	3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.
<p>4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.</p> <p>cfr. art. 13 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152</p>	<p>4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.</p> <p>Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.</p>
<p>5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.</p>	<p>5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.</p>

Articolo 1, comma 11, lett. a), b), c), d), e)
(Esecuzione delle operazioni di intercettazione)

Codice di procedura penale	
Articolo 268 <i>Esecuzione delle operazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.	1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.	2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.	3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le

Codice di procedura penale	
Articolo 268 <i>Esecuzione delle operazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	indagini.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.	
	3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.	4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni , salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni , non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.	5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4	6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno

Codice di procedura penale	
Articolo 268 <i>Esecuzione delle operazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche (segue <i>infra</i>)	facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.
	6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
(segue comma 6) Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.	6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.	7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite , osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento

Codice di procedura penale	
Articolo 268 <i>Esecuzione delle operazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazione informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.	8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

Articolo 1, comma 12, lett. a), b), c)
(Conservazione della documentazione)

Codice di procedura penale	
Articolo 269 <i>Conservazione della documentazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.	1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.	2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al tribunale che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.	3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del tribunale . Dell'operazione è redatto verbale.

Articolo 1, comma 13
(Utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti)

Codice di procedura penale	
Articolo 270 <i>Utilizzazione in altri procedimenti</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.	1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte , salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a) , e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.	2. <i>Identico.</i>
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.	3. <i>Identico.</i>

Articolo 1, comma 14

(Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza)

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 270-bis <i>Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza</i>	Articolo 270-bis <i>Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza</i>
<p>1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata segretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.</p>	<p>1. Quando le operazioni previste dall'articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l'immediata segretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all'articolo 267, comma 3, l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.</p>
<p>2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.</p>	<p>2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall'inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica</p>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>Articolo 270-bis</p> <p><i>Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza</i></p>	<p>Articolo 270-bis</p> <p><i>Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza</i></p>
	<p>procede allo stesso modo e nello stesso termine in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell'esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.</p>
<p>3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.</p>	<p>3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l'attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.</p>
<p>4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.</p>	<p>4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.</p>
<p>(cfr. comma 1)</p>	<p>5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall'articolo 266,</p>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>Articolo 270-bis</p> <p><i>Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza</i></p>	<p>Articolo 270-bis</p> <p><i>Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza</i></p>
	<p>comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.</p>
<p>5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.</p>	<p>6. L'opposizione del segreto di Stato impedisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.</p>
<p>6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.</p>	<p><i>7. Identico.</i></p>
<p>7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.</p>	<p>8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l'autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle</p>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>Articolo 270-bis</p> <p><i>Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza</i></p>	<p>Articolo 270-bis</p> <p><i>Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza</i></p>
	informazioni per la sicurezza.
<p>8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.</p>	<p>9. Identico.</p>

Articolo 1, commi 15 e 16
(*Divieto di utilizzazione delle intercettazioni*)

Codice di procedura penale	
Articolo 271 <i>Divieti di utilizzazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.	1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267, 268, commi 1, 3, 5, 6, e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5.
	1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.	2. <i>Identico.</i>
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.	3. <i>Identico.</i>

Articolo 1, comma 17
(*Ordinanze che autorizzano una misura cautelare*)

Codice di procedura penale	
Articolo 292 <i>Ordinanza del giudice</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.	1. <i>Identico.</i>
<p>2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:</p> <p><i>a)</i> le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;</p> <p><i>b)</i> la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;</p> <p><i>c)</i> l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;</p> <p><i>c-bis)</i> l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;</p> <p><i>d)</i> la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare</p>	2. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 292 <i>Ordinanza del giudice</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
di cui alla lettera <i>a)</i> del comma 1 dell'articolo 274; <i>e)</i> la data e la sottoscrizione del giudice.	
2- <i>bis</i> . L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.	2- <i>bis</i> . <i>Identico</i> .
2- <i>ter</i> . L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 327- <i>bis</i> .	2- <i>ter</i> . <i>Identico</i> .
	2-<i>quater</i>. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti.
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.	3. <i>Identico</i> .

Articolo 1, comma 18
(*Adempimenti esecutivi delle misure cautelari*)

Codice di procedura penale	
Articolo 293 <i>Adempimenti esecutivi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.	1. <i>Identico.</i>
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.	2. <i>Identico.</i>
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.	3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure.
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a	4. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 293 <i>Adempimenti esecutivi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
disporre l'interdizione in via ordinaria.	

Articolo 1, commi 19 e 20
(*Obbligo del segreto*)

Codice di procedura penale	
Articolo 329 <i>Obbligo del segreto</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.	1. Gli atti e le attività d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato , la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.	2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.	3. <i>Identico.</i>

Articolo 1, comma 21
(Obbligo del segreto per le intercettazioni)

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p style="text-align: center;">Art. 329-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Obbligo del segreto per le intercettazioni</i></p> <p>1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.</p>
	<p>2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.</p>

Articolo 1, comma 22
(Arresto obbligatorio in flagranza)

Codice di procedura penale	
Articolo 380 <i>Arresto obbligatorio in flagranza</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.	1. <i>Identico.</i>
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:	2. <i>Identico:</i>
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;	a) <i>identica;</i>
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;	b) <i>identica;</i>
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;	c) <i>identica;</i>
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto	d) <i>identica;</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 380	
<i>Arresto obbligatorio in flagranza</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
dall'articolo 600- <i>bis</i> , primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600- <i>ter</i> , commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600- <i>quater</i> .1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600- <i>quinqies</i> del codice penale;	
<i>d-bis</i>) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609- <i>bis</i> , escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609- <i>octies</i> del codice penale;	<i>d-bis</i>) <i>identica</i> ;
<i>e</i>) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;	<i>e</i>) <i>identica</i> ;
<i>e-bis</i>) delitti di furto previsti dall'articolo 624- <i>bis</i> del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;	<i>e-bis</i>) <i>identica</i> ;
<i>f</i>) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;	<i>f</i>) <i>identica</i> ;
<i>g</i>) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di	<i>g</i>) <i>identica</i> ;

Codice di procedura penale	
Articolo 380	
<i>Arresto obbligatorio in flagranza</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;	
<i>h)</i> delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;	<i>h) identica;</i>
<i>i)</i> delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;	<i>i) identica;</i>
<i>l)</i> delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;	<i>l) identica;</i>
<i>l-bis)</i> delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- <i>bis</i> del codice penale;	<i>l-bis) identica;</i>
<i>m)</i> delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice	<i>m)</i> delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice

Codice di procedura penale	
Articolo 380	
<i>Arresto obbligatorio in flagranza</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere <i>a), b), c), d), f), g), i)</i> del presente comma.	penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere <i>a), b), c), d), e), e-bis, f), g), i)</i> del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.	3. <i>Identico.</i>

Articolo 1, comma 23

(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 89 <i>Verbale e nastri registrati delle intercettazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267, comma 5 del codice.</p>	<p>2. I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267, comma 5, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice.</p>
	<p>2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della</p>

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 89 <i>Verbale e nastri registrati delle intercettazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
	2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all'articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato.

Articolo 1, comma 24

(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 129 <i>Informazioni sull'azione penale</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.	1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.	2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater.
cfr. comma 3-bis	2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 129 <i>Informazioni sull'azione penale</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.
	2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelado territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.
	2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato	<i>Abrogato</i>

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 129 <i>Informazioni sull'azione penale</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
ovvero si trova in stato di custodia cautelare.	

Articolo 1, comma 25
(*Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*)

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 147 <i>Riprese audiovisive dei dibattimenti</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione.	1. <i>Identico.</i>
2. L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.	<i>Abrogato</i>
3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.	3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.
4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 1, comma 26, lett. a)
(*Modifiche al codice penale*)

Codice penale	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>Articolo 379-bis</p> <p><i>Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale</i></p>	<p>Articolo 379-bis</p> <p><i>Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale</i></p>
<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. (<i>segue</i>)</p>	<p>Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>
	<p>Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.</p>
<p>(<i>segue</i>) La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-<i>quinquies</i> del codice di procedura penale. (<i>vedi anche primo periodo del presente comma</i>).</p>	<p>Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-<i>quinquies</i> del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.</p>
	<p>Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.</p>
	<p>Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.</p>

Articolo 1, comma 26, lett. b)
(Modifiche al codice penale)

Codice penale	
Articolo 614 <i>Violazione di domicilio</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.	Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo privato , o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.	<i>Identico.</i>
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.	<i>Identico.</i>
La pena è da uno a cinque, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.	<i>Identico.</i>

Articolo 1, comma 26, lett. c)
(Modifiche al codice penale)

Codice penale	
Articolo 617 <i>Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	<i>Identico.</i>
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.	<i>Identico.</i>
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	<i>Identico.</i>
	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione

Codice penale	
Articolo 617 <i>Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 1, comma 26, lett. d)
(Modifiche al codice penale)

Codice penale	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>Articolo 617-septies</p> <p><i>Accesso abusivo ad atti del procedimento penale</i></p> <p>Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.</p>

Articolo 1, comma 26, lett. e) e f)
(Modifiche al codice penale)

Codice penale	
Articolo 684 <i>Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.	Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.
	La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
	Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.

Articolo 1, comma 26, lett. g)
(Modifiche al codice penale)

Codice penale	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p style="text-align: center;">Articolo 685-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione</i></p> <p>Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l'indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032.</p>

Articolo 1, comma 27

(Responsabilità delle persone giuridiche per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p>Articolo 25-novies.</p> <p><i>Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale</i></p> <p>1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote.</p>

Articolo 1, comma 28
(*Modifiche alla legge sulla stampa*)

Legge 8 febbraio 1948, n. 47	
<i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Articolo 8	
<i>Risposte e rettifiche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.	<i>Identico.</i>
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.	<i>Identico.</i>
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.	<i>Identico.</i>
	Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le

Legge 8 febbraio 1948, n. 47	
<i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Articolo 8	
<i>Risposte e rettifiche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.	Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento , nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
	Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.
Qualora, trascorso il termine di cui al	Qualora, trascorso il termine di cui al

Legge 8 febbraio 1948, n. 47	
<i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Articolo 8	
<i>Risposte e rettifiche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.	secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici , e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
	Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.	<i>Identico.</i>
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.	<i>Identico.</i>

Articolo 1, comma 29

(Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche a ambientali)

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p style="text-align: center;">Articolo 90 - bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali</i></p> <p>1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti.</p>

Articolo 1, comma 32
(Abrogazione)

Decreto legge 13 maggio 1991, n. 152	
<i>Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 <i>Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale. 3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.	

Articolo 1, comma 33, lett. a)
(*Modifiche al Codice della privacy*)

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 139	
<i>Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.	1. <i>Identico.</i>
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.	2. <i>Identico.</i>
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.	3. <i>Identico.</i>
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta	4. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 139	
<i>Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.	
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).	5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice , il Garante può vietare il trattamento o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).
	5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
	5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
	5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 139 <i>Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284.

Articolo 1, comma 33, lett. b)
(Modifiche al Codice della privacy)

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 170 <i>Inosservanza di provvedimenti del Garante</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.	1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 139, comma 5-bis , 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Ultimi dossier del Servizio Studi

122	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1541 “Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni”
123	Testo a fronte	Atto del Governo n. 75 “Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari”
124	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478, 1498, 1545 e 1546 in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero
125	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 586-905-955-956-960-B Trattato di Prüm
126	Dossier	Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Legge 5 maggio 2009, n. 42
127	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 733-B “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”
128	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546 e 1557 in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero
129	Testo a fronte	Il Testo unico sull'immigrazione - Le novelle dell'A.S. n. 733-B
130	Dossier	Afghanistan - il punto a fine maggio 2009
131	Dossier	L'Artide e le nuove sfide di sicurezza
132	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 270, 369, 589, 677, 706, 1063, 1442, in materia di isole minori
133	Testo a fronte	Atto del Governo n. 82 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni». Le novelle
134	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1078-B “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”
135	Dossier	L'educazione finanziaria: esperienze internazionali a confronto
136	Documentazione di base	L'educazione finanziaria in Italia

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".